



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 203

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 aprile 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 8

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 13

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 14

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 163

Plenaria » 165

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) » 175

Sottocommissione per i pareri » 175

Plenaria » 176

5^a - Bilancio:

Plenaria » 196

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) » 200

7^a - Istruzione:

Plenaria » 201

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92) » 211

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93) » 211

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	<i>Pag.</i> 212
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	» 212
<i>Plenaria</i>	» 213
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	» 220
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	» 221
11 ^a - Lavoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	» 223
<i>Plenaria</i>	» 223
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	» 230
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	» 232
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	» 233

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 234
---------------------------	-----------------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i> 235
--------------------------------------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando preliminarmente che in data 15 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione, promosso dal Tribunale ordinario di Monza – Sezione penale nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 dicembre 2012, ha affermato che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale n. 502/12 RG DIB – n. 10628/07 NR, nei confronti del senatore Iannuzzi, dovessero ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12 – 21 marzo 2014, n. 53, e notificato al Senato il successivo 11 aprile 2014.

Si ricorda che la fattispecie in esame inerisce ad un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto di un articolo pubblicato su «Il Giornale» il 29 luglio 2007. Il testo si ri-

ferisce alla vicenda processuale delle stragi di Capaci e via D'Amelio e in esso si afferma, tra l'altro – falsamente secondo l'accusa – che il sostituto procuratore di Caltanissetta, Luca Tescaroli, autore della requisitoria per il processo della strage di Capaci «è stato così convinto delle sue tesi che si rifiutò di firmare l'archiviazione del procedimento per strage contro Berlusconi e Dell'Utri e lasciò Caltanissetta per tornarsene sul continente».

Rispetto al Doc. IV-ter, n. 29-A (oggetto del presente conflitto di attribuzione), nella scorsa legislatura – nel corso dell'iter presso la Giunta – sono emerse nel dibattito due tesi interpretative contrapposte. La prima delle due tesi, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, era volta a sottolineare la non configurabilità nel caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità, per mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni (rese *extra moenia*), oggetto del procedimento penale in questione, e l'attività parlamentare del senatore Iannuzzi.

La seconda tesi, emersa anch'essa nel corso del dibattito, era volta a profilare la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità anche nei casi riconducibili all'esercizio *extra moenia*, da parte di un parlamentare, del diritto di critica politica avulso, sul piano funzionale, dalle attività parlamentari svolte in sede istituzionale. Tale seconda tesi auspicava un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione» (come si legge testualmente nel Doc IV-ter, n. 29-A). La Giunta in tale occasione aveva optato per tale seconda tesi e l'Assemblea aveva poi approvato tale proposta.

Nella scorsa legislatura tale impostazione è stata sostanzialmente recepita, oltre che nel procedimento in questione, anche con riferimento ad una serie di altri atti, ossia: Docc. IV-ter, n. 2-A (senatore Iannuzzi), n. 6-A (senatore Iannuzzi), n. 7-A (senatore Iannuzzi), n. 11-A (senatore Storace), n. 12-A (senatore Stracquadanio), n. 14-A (senatore Iannuzzi), n. 16-A (senatore Vaccari), n. 20-A (senatore Pedica), n. 21-A (senatore Ciarrapico), n. 22-A (senatore Ciarrapico), n. 24-A (senatore Guzzanti), n. 28-A (senatore Ciarrapico), n. 30-A (senatore Gasparri). Per quest'ultimo si ricorda che è stato sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato, che ha deliberato la costituzione in giudizio nella seduta del 26 febbraio 2014.

La disamina della «giurisprudenza» parlamentare evidenzia per le dichiarazioni *extra moenia* una palese evoluzione interpretativa del concetto di nesso funzionale di cui alla legge n. 140 del 2003, nella prospettiva più volte richiamata dalla Giunta nel corso della XVI legislatura.

Alla luce di tale ricostruzione, nonché del citato precedente relativo al senatore Gasparri, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea

in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, sollevato dal Tribunale di Monza.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, dottor Giovanni Pinto, accompagnato dal vice questore aggiunto Raffaella Renzi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'operazione denominata *Mare nostrum* e sui suoi risvolti internazionali: audizione del direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, dottor Giovanni Pinto

Il presidente CASINI comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione di Giovanni Pinto, direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno. Gli rivolge quindi un breve

indirizzo di saluto, cedendogli contestualmente la parola per lo svolgimento del suo intervento.

Il direttore PINTO fornisce alcuni dati sulle tendenze dei flussi di migranti nel corso degli ultimi anni, segnalando in particolare che dall'inizio del 2014 sono giunte nel nostro Paese circa 25 mila persone, con un forte aumento rispetto allo scorso anno ed in linea con i dati del 2011, in cui si era registrato un picco degli arrivi in conseguenza del fenomeno delle cosiddette «primavere arabe». Ricorda che l'incremento è essenzialmente dovuto alla impossibilità di cooperare con la Libia, paese di partenza per circa il 90 per cento dei migranti, a causa del disfacimento delle sue strutture statali.

Esprime la preoccupazione che il numero dei migranti possa ulteriormente aumentare con l'arrivo dell'estate, anche perché, secondo le informazioni raccolte, in Nord Africa ci sarebbero tra le 600 e le 800 mila persone potenzialmente intenzionate ad affrontare la traversata del Mediterraneo.

Ricorda che l'operazione *Mare nostrum* ha dato risultati eccellenti per la salvezza di vite umane, ma ha prodotto l'effetto di incrementare le partenze dalla Libia, anche perché le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico spesso approfittano dell'operazione di pattugliamento svolta dalle nostre navi militari.

Segnala che il Governo ha predisposto un piano di azione, secondo le linee guida europee, per aumentare le capacità di accoglienza del nostro Paese e superare la condizione di grave difficoltà delle strutture esistenti.

Ricorda gli ingenti costi sopportati dal nostro Paese dall'avvio dell'operazione *Mare nostrum*, nell'ottobre 2013.

Segnala la necessità di un profondo ripensamento dell'organizzazione del pattugliamento in mare e di un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea, anche attraverso FRONTEX, Agenzia europea per la cooperazione alle frontiere.

Il presidente CASINI ricorda l'importanza dell'indagine conoscitiva avviata, concordando sulla necessità di un radicale ripensamento delle strategie fin qui seguite, che pure hanno avuto l'indubbio merito di interrompere la catena di tragedie nel Mediterraneo ma che ora, nonostante le ottime intenzioni, rischiano di agevolare i traffici degli scafisti. Rileva che il peggioramento della situazione è in parte dovuto alla condizione di disfacimento dell'autorità statale in Libia.

Il senatore MARTON (M5S) chiede delucidazioni sulla precisa entità del numero dei futuri immigrati e sulla composizione dei flussi migratori.

Il dottor PINTO ribadisce che il flusso atteso oscilla tra le 600 mila e le 800 mila unità. La seconda di queste cifre si riferisce, in particolare, alle presenze rilevate dal personale italiano a vario titolo operante *in loco* sul territorio libico. Si tratta, pertanto, di potenziali migranti, non es-

sendo concretamente possibile stabilire a priori quanti di loro intraprenderanno la via delle coste italiane.

La composizione di questo potenziale flusso migratorio appare poi variegata, con prevalenza di persone provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia ma anche con rilevanti flussi provenienti dai paesi centro-africani.

Il senatore VATTUONE (*PD*) invita le Commissioni riunite a non ridurre le considerazioni sull'operazione *Mare nostrum* unicamente al possibile profitto che le organizzazioni criminali potrebbero trarre dall'obbligo gravante sull'Italia di prestare assistenza alle imbarcazioni che trasportano gli immigrati.

L'intera questione, infatti, andrebbe inquadrata in un contesto più ampio e tale da considerare anche un intervento attivo dell'Unione europea.

Ad avviso del senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), la concreta possibilità che le associazioni dedite al traffico illecito di persone possano approfittare del soccorso apprestato alle imbarcazioni per snellire ed economicizzare la loro logistica appare cosa particolarmente grave. Già in base a ciò, infatti, andrebbe valutato, a suo avviso, un eventuale ripensamento della missione.

Si focalizza quindi sul Regolamento dell'Unione europea n. 604/2013 (denominato «Dublino 3» e che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide), osservando che, ai sensi della predetta normativa, spetterebbe al Paese dove gli immigrati approdano per primi quello di ospitare i richiedenti asilo e domandando, conseguentemente, se il regolamento stesso possa essere soggetto ad eventuali revisioni.

Conclude esprimendo preoccupazione per le recenti dichiarazioni del Commissario europeo per gli Affari interni, secondo le quali l'Unione europea avrebbe già fatto, da un punto di vista economico ed in ordine alle problematiche in questione, tutto il possibile.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) evidenzia che, in base ai dati forniti, la gestione dei flussi migratori, già estremamente costosa, diventerebbe insostenibile anche dal punto di vista economico, in previsione del notevole aumento degli arrivi ipotizzato per i prossimi mesi. Comprendendo le ragioni che rendono impossibile una efficace cooperazione con la Libia, chiede quali politiche siano invece in corso con altri paesi, come l'Eritrea o la Nigeria.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quale sia, rispetto al dato complessivo degli arrivi, il numero dei migranti che effettivamente rimane nel nostro Paese. Chiede altresì quali siano i margini per ottenere un intervento di sostegno da parte delle Nazioni Unite.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) esprime la preoccupazione che le possibilità di ottenere un miglioramento della normativa europea in tema di asilo siano piuttosto ridotti e che pertanto il nostro Paese dovrà modificare il proprio approccio nella gestione dei flussi facendo riferimento alle norme attualmente in vigore.

La senatrice PADUA (*PD*) si sofferma sulla delicata situazione della provincia di Ragusa (ed in particolare del porto di Pozzallo), particolarmente interessata, negli ultimi tempi, dai flussi migratori, domandando altresì se ed in che misura sia possibile avviare una riflessione sull'opportunità di sottoporre a revisione il Regolamento europeo n. 604/2013.

La senatrice AMATI (*PD*), nel domandare una stima di massima sui costi dell'accoglienza, pone l'accento sulle difficoltà derivanti dal mancato controllo dei flussi da parte del governo libico.

Domanda, da ultimo, se vi siano ulteriori organizzazioni internazionali in grado di poter prestare degli aiuti concreti.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), dopo aver posto l'accento sulla particolare esposizione del Meridione d'Italia (e della Sicilia, in particolare), rispetto all'intensificazione dei flussi migratori attesa per la prossima estate, sottolinea la necessità di procedere celermente alla definizione di quella strategia per la sicurezza marittima europea già menzionata nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione, nonché l'opportunità di rafforzare i finanziamenti europei a sostegno delle operazioni in corso.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), concordando sulle criticità delle politiche fin qui attuate, ricorda la necessità di individuare soluzioni più convincenti. Richiede maggiori dettagli sulle procedure di identificazione dei migranti attualmente in vigore nonché sullo stato degli accordi di riammissione tra l'Italia e la Grecia.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) condividendo il giudizio di criticità sulla situazione esistente, ricorda l'esigenza di attuare in tempi brevi nuove strategie di gestione dei flussi.

Replica agli intervenuti il dottor PINTO, osservando, in premessa, che i suoi ragionamenti non mettono in alcun modo in discussione i principi di diritto umanitario che impongono il salvataggio delle persone imbarcate su natanti in difficoltà e l'opportunità delle operazioni in corso, che nei predetti principi trovano la loro ragione ultima.

Ribadisce quindi che la cifra di 800 mila potenziali migranti è fornita dalle fonti di informazione operanti in Libia ed è pertanto da considerarsi attendibile. Non tutti gli immigrati, poi, sono richiedenti asilo, in quanto molti di loro intraprendono il viaggio anche per motivi economici.

Relativamente al foto-segnalamento per l'identificazione dei migranti, precisa poi che la pratica viene normalmente eseguita quando i flussi sono bassi (200 arrivi al giorno), risultando per contro assai più problematica quando gli stessi si intensificano in maniera eccessiva (oltre 2000 arrivi al giorno). Ulteriori difficoltà vanno poi ravvisate nella minima permanenza degli immigrati nelle strutture portuali.

Per quanto concerne, quindi, il numero dei posti a disposizione dei rifugiati, rileva che, ancorché recentemente aumentato a 16 mila unità, continua tuttavia ad essere insufficiente rispetto alle esigenze.

L'oratore passa quindi ad affrontare le problematiche inerenti al Regolamento dell'Unione europea n. 604/2013 (denominato «Dublino 3»), osservando che si tratta di normativa assai recente (peraltro è alla luce del predetto regolamento che è stata aperta una procedura nei confronti dell'Italia), la cui revisione imporrebbe un ripensamento globale delle procedure di asilo ed un approccio alla problematica completamente diverso da quello attualmente consolidatosi. Inoltre, ancorché la norma scritta possa imporre di ospitare i richiedenti asilo al paese dove essi approdano, di fatto coloro che hanno familiari già residenti nei paesi del Nord Europa tentano comunque di raggiungerli, in quanto questi ultimi possono fornire un più efficace supporto alla loro integrazione.

Per quanto attiene alle difficoltà esistenti in Sicilia – ed in particolare nel ragusano – precisa di avere avuto contatti sia con la prefettura che con la questura di Ragusa. Si deve peraltro tenere conto del numero limitato di punti di approdo disponibili, che risultano, pertanto, sottoposti a particolare *stress*.

Per quanto riguarda, infine, il maggiore coinvolgimento dell'Unione europea rileva che questa è la linea costantemente perseguita dal suo Dicastero, che ha proposto, come detto in precedenza, un puntuale *action plan* che affronta ogni aspetto del problema (contrasto, concetto operativo, accoglienza e finanziamenti). Particolarmente delicata appare poi la questione relativa ai finanziamenti: i costi infatti rappresentano una voce rilevante, anche considerando quelli relativi all'accoglienza diffusa (che necessitano di strutture, mezzi e personale).

Conclude osservando che sarebbe senz'altro auspicabile che proprio in sede europea venga compreso il carattere straordinario dei flussi migratori previsti per l'anno in corso, al fine di apprestare soluzioni efficaci.

Il presidente CASINI, nel ringraziare nuovamente il dottor Pinto per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 29 aprile 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI*

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo. Non facendosi obiezioni, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

In proposito, dichiara improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.3, 9.0.4, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.21, 10.0.1, 10.0.1205, 10.0.1206, 12.0.1, 12.0.3, 12.0.7 e 13.0.2.

Invita quindi i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti ad illustrarli.

Il senatore RANUCCI (PD) illustra l'ordine del giorno G/1413/2/8 e 13, che promuove una politica fiscale sugli immobili che privilegi la casa quale bene rifugio rispetto ad altre forme di investimento e che impegna il

Governo a valutare l'ipotesi di destinare all'*housing* sociale parte degli immobili invenduti dei costruttori edili.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1413/3/8 e 13, che impegna il Governo ad aggiornare, nei tempi più brevi, l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1413/4/8 e 13, che impegna il Governo ad avviare una nuova programmazione di edilizia residenziale pubblica ed a verificare la gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il presidente MATTEOLI avverte che l'ordine del giorno G/1413/1/8 e 13 si intende illustrato.

Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.1, che incrementa la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, e gli emendamenti 1.5 e 1.6, che incrementano la dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.21, che incrementa la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, che incrementa la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, e l'emendamento 1.4, che incrementa la dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché l'emendamento 1.9, che prevede l'emissione di un bando unico permanente nell'ambito delle procedure amministrative volte a contenere il disagio abitativo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.7, che incrementa la dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il presidente MATTEOLI avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1 si intendono illustrate.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice PUPPATO (*PD*) illustra l'emendamento 2.1, che mira a limitare i contenuti dell'articolo 2 alle disposizioni che ridimensionano l'onere delle spese per le locazioni a carico delle famiglie.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.2, volto ad escludere la costituzione di nuove agenzie di livello locale nel settore della locazione degli edifici residenziali pubblici.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, che limita la spesa per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 alla effettiva disponibilità del fondo relativo, e l'emendamento 2.6, che inserisce l'ipotesi della rinegoziazione delle locazioni esistenti nell'ambito degli interventi previsti dalla predetta disposizione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 2.4, in base al quale le agenzie previste dall'articolo 2 possono essere costituite solo in caso di capienza del relativo fondo. Gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11 ampliano il novero dei soggetti ammessi a fruire delle risorse del fondo e l'emendamento 2.13 modifica i criteri in base ai quali i Comuni possono concorrere alle risorse regionali. Gli emendamenti 2.19 e 2.20 mirano ad abrogare e a rinviare le disposizioni che prevedono il deposito presso il notaio del corrispettivo dell'alienazione di un immobile.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 2.5, che amplia l'ambito soggettivo a cui si riferisce la disciplina del fondo di cui all'articolo 2.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'emendamento 2.7, che sopprime l'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.12, che prevede che le Regioni definiscano le modalità di utilizzo del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione d'intesa con i Comuni.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra l'emendamento 2.14, che elimina uno specifico parametro di ripartizione tra i Comuni delle quote del fondo di cui all'articolo 2, e l'emendamento 2.15, che riferisce a un solo parametro la ripartizione dello stesso fondo.

La senatrice MANASSERO (*PD*) illustra l'emendamento 2.17, che prevede la riduzione della tensione abitativa quale titolo preliminare ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 2.

Il presidente MATTEOLI avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 2 si intendono illustrate.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 3.111, che include gli Enti pubblici anche territoriali tra i proprietari interessati dai piani di alienazione, e l'emendamento 3.71, che dispone che tali piani devono favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al cinquanta per cento.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'emendamento 3.4, sottolineando la necessità di prestare particolare attenzione alle attività di alienazione del patrimonio residenziale pubblico, e l'emendamento 3.17, che mira a concentrare gli effetti dell'intervento del Governo su iniziative di ristrutturazione degli immobili esistenti piuttosto che sull'edificazione di nuovi edifici.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 3.5, che sopprime la deroga alle disposizioni previste dalla legge n. 560 del 1993.

La senatrice MANASSERO (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, sottolineando l'esigenza di restringere ai conduttori il novero dei possibili acquirenti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra l'emendamento 3.9, facendo presente che le procedure di alienazione degli immobili devono interessare anche i Comuni e che gli introiti derivanti da tali vendite devono essere impiegati per interventi strutturali. L'emendamento 3.18 precisa che la concessione dei contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto dell'immobile è prevista solo in caso di acquisto da parte dei conduttori. L'emendamento 3.19 dispone che, a tali contributi, possono accedere anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.12, che prevede che il programma straordinario di cui all'articolo 3 sia limitato alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, e l'emendamento 3.0.1, volto ad istituire la Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico.

Il senatore BORIOLI (*PD*) illustra l'emendamento 3.16, che prevede, in sede di attuazione dei piani di alienazione, che per ogni immobile di nuova costruzione ve ne sia uno già esistente da recuperare.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 3.20, volto a sopprimere il comma 2-ter dell'articolo 3 in tema di estensione del fondo prima casa in favore degli inquilini di immobili di proprietà degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), e l'emendamento 3.22, volto a chiarire il contenuto del comma 2-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 3.26, che interviene sulla disciplina degli immobili dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014.

Il presidente MATTEOLI avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3 si intendono illustrate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) illustra la proposta 4.1, che mira ad accelerare e semplificare la procedura di recupero degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4, volti a velocizzare i tempi di approvazione del piano di recupero degli immobili e alloggi sociali.

Illustra poi la proposta 4.28, che introduce agevolazioni fiscali a favore degli *ex* IACP per facilitare gli interventi di recupero degli immobili di loro proprietà, nonché l'emendamento 4.0.31, che prevede contributi per l'acquisto degli immobili a favore delle giovani coppie.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.6 e 4.16, volti ad accelerare e semplificare le procedure di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra l'emendamento 4.10, che mira a includere anche gli immobili e gli alloggi sociali di proprietà dei comuni nel piano di recupero di cui all'articolo 4.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si sofferma sulla proposta 4.11, identica alla 4.10, nonché sulla proposta 4.13, che intende vincolare il recupero degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica alle finalità di adeguamento e miglioramento energetico, impiantistico statico e di miglioramento sismico.

Illustra altresì la proposta 4.0.32, che prevede il censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte dei comuni.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) illustra a sua volta l'emendamento 4.15, che condiziona l'approvazione del piano di recupero degli immobili e degli alloggi sociali alla preventiva individuazione da parte dei comuni delle zone di intervento prioritario.

Interviene il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) che illustra la proposta 4.17, che elimina il finanziamento del piano di recupero degli immobili

di edilizia residenziale pubblica a valere sulle risorse non utilizzate e revocate del programma delle infrastrutture strategiche del CIPE.

Illustra altresì la proposta 4.21, che interviene sulle categorie destinarie degli alloggi sociali oggetto di interventi di manutenzione e recupero, nonché l'emendamento 4.23, che precisa gli scopi prioritari per l'assegnazione degli stessi alloggi sociali. Si sofferma infine sulla proposta 4.24, in materia di aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

Il presidente MATTEOLI avverte che tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 5.6 e 5.7 a sua firma.

Illustra quindi l'emendamento 5.1 volto a sopprimere l'articolo 5, in quanto ritenuto ingiustificatamente punitivo nei confronti degli occupanti di immobili privi di titolo.

Prende la parola il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) che illustra la proposta 5.2, anch'essa volta a sopprimere l'articolo 5, del quale sottolinea il carattere eccessivamente rigido e punitivo, che non tiene conto del dramma vissuto dalle persone prive di abitazione.

Illustra quindi la proposta 5.10 che mira a dare risposta alla stessa esigenza, mettendo però a disposizione dei comuni strumenti di intervento più equilibrati.

Il senatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta 5.9, che precisa la procedura di contrasto all'occupazione abusiva degli immobili pubblici, richiamando la relativa legislazione penale.

Illustra quindi l'emendamento 5.414, che precisa la documentazione da fornire da parte degli occupanti di un immobile per la richiesta di allaccio dei servizi.

La senatrice MANASSERO (*PD*) illustra a sua volta le proposte 5.12 e 5.13, che introducono disposizioni per la regolare registrazione dei contratti di locazione, a tutela sia del locatore che del locatario.

Interviene poi il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) che illustra l'emendamento 5.15, mirante a precisare le condizioni che determinano la fattispecie dell'occupazione abusiva degli immobili.

Infine, chiede chiarimenti sull'inammissibilità pronunciata dalla Presidenza in ordine all'emendamento 5.0.1.

Il presidente MATTEOLI precisa che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata sull'emendamento 5.0.1, come pure su tutte le altre pro-

poste emendative indicate, non attiene a valutazioni di merito, ma riguarda l'estraneità degli emendamenti alla materia del disegno di legge.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra l'emendamento 5.0.3, volto ad istituire un'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Il presidente MATTEOLI avverte che tutti i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra la proposta 6.2, che interviene sul periodo di validità delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti da locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o recuperati.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 6.3, che circoscrive in maniera più precisa il periodo e le tipologie di immobili per i quali si applica l'agevolazione fiscale sui redditi derivanti da locazione di alloggi sociali.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra l'emendamento 6.4, che estende le agevolazioni fiscali previste per i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali anche all'assegnazione in uso e godimento.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) si sofferma sulla proposta 6.5, che circoscrive le agevolazioni fiscali relative ai redditi derivanti da locazione di alloggi sociali solo a quelli nuovi o ristrutturati connotati da alta efficienza energetica.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le proposte 6.6, 6.0.1 e 6.0.2, che mirano a estendere i benefici fiscali previsti per gli *ex* IACP anche ai casi in cui stessi siano costituiti in forma societaria.

Il presidente MATTEOLI segnala che tutte le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 6 si intendono illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1413****(al testo del decreto-legge)****G/1413/1/8 e 13**

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Le Commissioni riunite,

premessi che:

la Certificazione Energetica è stata introdotta con direttiva CE per perseguire gli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo alla limitazione dell'emissioni inquinanti e climalteranti;

con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva n. 2002/91/CE, anche per il settore italiano dell'edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per: «favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici»;

una delle più importanti novità della normativa è la certificazione energetica dell'edificio; il certificato sarà indispensabile negli atti di compravendita e di locazione dell'edificio o di parte di esso, incidendo anche sul valore immobiliare dello stesso;

la certificazione energetica negli edifici o negli immobili è un obbligo e consiste sostanzialmente in una certificazione (o dichiarazione), rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti. Il professionista che firma si assume la responsabilità di ciò che dichiara per dieci anni;

detta certificazione fornisce la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale) guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e

della sostituzione impianti inclusi i sistemi di regolazione, eccetera). Tuttavia essa ha un costo non di poco conto;

considerato che:

anche per i nuovi contratti di affitto degli immobili, oltre che di compravendita, è necessario che il proprietario provveda ad allegare, a tutta la certificazione richiesta, anche l'attestato di prestazione energetica (Ape), che determina la classe energetica dell'edificio. Tale provvedimento fa seguito al decreto legge numero 4 del giugno 2013, convertito in legge il 3 agosto scorso. Un provvedimento che rischia, tuttavia, di rendere più onerosa la stipula dei canoni di affitto;

se da un lato la conversione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) in attestato di prestazione energetica (Ape) stabilisce una classificazione di qualità degli immobili, utile anche ad aumentare il valore commerciale degli stessi, dall'altro l'applicazione dell'Ape ai nuovi contratti di affitto comporterà una lievitazione degli importi degli stessi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei proprietari;

secondo quanto stabilito dalla legge, l'Ape deve essere emesso da un professionista qualificato, dopo un sopralluogo nell'edificio in locazione e va presentato al momento della stipula del contratto. La mancata certificazione comporta pesanti sanzioni pecuniarie;

un problema nazionale che incide su tutto il territorio; tale provvedimento, infatti, andrà a pesare negativamente sul mercato degli affitti, in un momento di estrema difficoltà economica e sociale. L'emergenza abitativa è un dato reale e inconfutabile e il continuo aumento dei canoni di affitto rende difficoltosa la ricerca di un alloggio per i nuclei familiari;

ferma restando l'obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica da allegare ai contratti di compravendita,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative in merito all'applicazione dell'APE ai nuovi contratti di locazione, al fine di rendere meno onerosi gli affitti per le famiglie, visto che tale attestato comporterà una lievitazione degli importi degli stessi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei proprietari;

a valutare la possibilità di prevedere il beneficio di una detrazione del 50 per cento della spesa per la redazione dell'Ape, con relativa indicazione della partita Iva del professionista che rilascia il documento; si avrebbero così gli appartamenti certificati e colui che rilascia l'Ape deve emettere la fattura ed è monitorato.

G/1413/2/8 e 13

RANUCCI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1413 di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

premessi che:

la prolungata recessione dell'economia e la crisi del debito pubblico hanno cristallizzato un quadro di ritardi e debolezze strutturali del nostro sistema economico segnando in modo profondo i bilanci delle famiglie italiane, provocando un clima di totale sfiducia per le aspettative degli italiani;

con l'allinearsi del settore immobiliare all'andamento dell'economia, alla debolezza delle prospettive, alla riduzione delle attese delle famiglie e delle loro capacità reddituali, l'attrattività delle abitazioni in quanto beni di investimento è andata diminuendo;

gli italiani sono sempre stati un popolo di risparmiatori e per molti anni hanno inteso l'acquisto della casa come l'investimento più opportuno in assoluto; ciò nonostante, dal 2002 al 2013, la quota di risparmiatori che condivideva questa valutazione si è dimezzata, quasi uno su due ha cambiato parere. Essenzialmente per tre ragioni: la liquidità, fondamentale perché è difficile vendere casa quando se ne ha bisogno; l'onerosità del carico fiscale e poiché la casa non conviene più di altre forme di investimento;

nel nostro paese troviamo oltre 7 cittadini su 10 proprietari dell'alloggio in cui abitano, eppure la tradizionale predilezione degli italiani per la casa viene messa a dura prova da un fisco sempre più aggressivo: 51,7 miliardi le tasse che questo settore ha prodotto nel 2013 con un *trend* in crescita;

sino agli anni novanta il tasso di risparmio delle famiglie sul reddito disponibile si aggirava intorno al 20 per cento, il che significava che la casa diventava accessibile pressoché a tutti, poiché in meno di dieci anni la famiglia media poteva mettere in conto di risparmiare l'anticipo necessario per comprare o cambiare casa; questo ha permesso al paese di superare il periodo di recessione in quanto non si è verificata la bolla speculativa finanziaria immobiliare e ci ha consentito di avere un patrimonio privato immobiliare solido;

oggi, con la crisi economica e la riluttanza delle banche nel concedere i mutui alle famiglie italiane, il mercato immobiliare è tornato indietro di quasi 30 anni: l'Agenzia del Territorio nel 2012 ha calcolato 444mila transazioni immobiliari, per avere una cifra confrontabile bisogna tornare indietro fino al 1985 quando le transazioni furono più o meno dello stesso ordine, 430mila;

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, nel terzo trimestre 2013 le convenzioni di compravendita di unità immobiliari scendono del 4,8% ri-

spetto allo stesso periodo del 2012; tra gennaio e settembre 2013 le compravendite sono ammontate a 424mila con un -7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando la caduta era stata del 21,4%;

considerevole è la quantità (quota presunta intorno al milione) di seconde case che sono state messe in vendita, anche se a queste condizioni il mercato non riuscirà ad assorbirle. Oggi, gestire una seconda abitazione significa pagare tasse significative ed affrontare crescenti spese per la gestione e la manutenzione; nei tempi passati, anche tenendola vuota, una casa si rivalutava, adesso sostanzialmente si svaluta;

in passato la seconda casa veniva considerata un lusso irrinunciabile, ma soprattutto anche una riserva di ricchezza disponibile in qualsiasi momento per la famiglia per far fronte ad ogni evenienza;

considerato che:

i beni immobili sono sempre stati ritenuti dagli italiani come «bene rifugio», eppure la crisi sta mettendo a dura prova anche la certezza del mattone e l'affitto diventa una scelta obbligata;

l'assenza di serie politiche per la casa, in questi anni, ha prodotto distorsioni in campo economico e soprattutto sociale, creando inoltre una grave emergenza abitativa;

è necessario un piano massiccio per lo sviluppo dell'*housing* sociale, con una maggiore offerta di alloggi popolari, attraverso finanziamenti mirati, procedure più snelle e trasparenti per dare risposte concrete alle tante famiglie che hanno perso o non hanno mai avuto una casa;

dall'analisi del mercato immobiliare residenziale emerge che il prezzo medio di vendita delle abitazioni nei capoluoghi italiani è sceso e la domanda di immobili in locazione è cresciuta rispetto a quella degli immobili in vendita;

la discesa dei prezzi medi di vendita degli immobili e la crescita del mercato delle locazioni sono due fattori strettamente connessi: entrambi i fenomeni sono conseguenza della crisi del settore dei mutui che ha reso l'accesso al credito sempre più difficile. La concessione dei mutui è diventata molto selettiva e le banche chiedono scarti maggiori sul valore degli immobili con condizioni di onerosità insostenibili per le famiglie italiane;

la domanda dei mutui è infatti da tempo in caduta libera, le famiglie stanno rinunciando a chiedere prestiti alle banche, complici la difficoltà di erogazione dei finanziamenti (*credit crunch*) e gli onerosi spread bancari, che annullano gli effetti benefici dei tassi bassi; dal 2007 al 2012 i mutui sono crollati del 60 per cento e la tendenza continua (meno 18 per cento fra il primo semestre 2012 e quello del 2013);

il mercato immobiliare italiano è potenzialmente al centro degli interessi degli investitori stranieri che valutano la possibilità di strutturare operazioni «interessanti» in Italia conoscendo le potenziali operazioni immobiliari che offre questo mercato;

per gli investitori esteri la presenza di un quadro normativo regolamentare incerto e nebuloso, dove norme e regole vengono cambiate in

corso d'opera, è tra i fattori chiave che spinge ad allontanare i capitali stranieri dall'Italia;

impegnano il Governo:

ad assumere le necessarie misure volte ad incentivare una concreta ripresa e l'effettivo rilancio del mercato immobiliare;

a promuovere un'adeguata politica fiscale sugli immobili che consenta nuovamente agli italiani di privilegiare, quale bene rifugio, la casa rispetto ad altre forme di investimento;

a verificare che non vi sia una volontà internazionale che indirizzi i risparmiatori italiani ad investire in prodotti finanziari piuttosto che nel mercato immobiliare;

a considerare necessarie ed urgenti le misure a sostegno delle politiche abitative e, visto il continuo crescere del fabbisogno abitativo, valutare l'ipotesi di destinare parte del patrimonio immobiliare invenduto dei costruttori all'*housing* sociale.

G/1413/3/8 e 13

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1413 di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 10, del decreto-legge in conversione è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione. A tale fine, sono definiti tempi e modalità di adozione di procedure adatte a garantire l'incremento degli alloggi sociali e sono individuate le risorse necessarie;

all'articolo 10, comma 4, è stabilito poi che le disposizioni del medesimo articolo si applichino al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 431 del 1998, in effetti, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, e l'ultimo aggiornamento degli elenchi risale, appunto, alla delibera CIPE 13 novembre 2003;

non essendosi proceduto negli ultimi dieci anni all'aggiornamento degli elenchi, pur con tutte le modifiche sociali, demografiche ed urbanistiche intervenute nel frattempo, appare evidente che numerose aree che sono in effetti ad «alta tensione abitativa» non sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la conseguenza che le misure adottate non saranno sufficienti a sanare problematiche tanto gravi quanto quelle cui si vuol far fronte;

impegna il Governo:

a procedere nei tempi più rapidi possibili all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa e a prevedere, conseguentemente, l'estensione dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione a tutti i comuni che saranno ricompresi nel nuovo elenco.

G/1413/4/8 e 13

NUGNES

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

premesso che:

il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di *housing* sociale;

il patrimonio edilizio che fa riferimento all'*housing* sociale pubblico ha bisogno di interventi di ripristino interno degli alloggi, quali l'adeguamento degli impianti elettrici, termici, igienico-sanitari; l'adeguamento delle barriere architettoniche; la manutenzione straordinaria complessiva e il miglioramento antisismico,

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione dei fondi *ex* Gescal e di quelli disponibili destinati all'*housing* sociale, compresi i fondi europei, per finalizzarli ad una programmazione di edilizia sovvenzionata (edilizia residenziale pubblica) e a progetti di recupero e autorecupero del patrimonio sia pubblico che privato abbandonato, inutilizzato e invenduto;

a provvedere ad una rapida e severa verifica sull'utilizzo dell'attuale patrimonio in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al fine di evitare situazioni di malagestione e di incrementare la trasparenza, anche tramite l'istituzione di banche dati complete ed accessibili a tutti, sull'utilizzo di fondi pubblici destinati alla gestione

della medesima Agenzia nell'interesse sociale degli stessi beni, tenuto conto che tali risorse potrebbero essere utilizzate anche per contrastare l'emergenza abitativa.

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

H-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.2

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «200 milioni».

1.21

CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole da: «di 100 milioni» con le seguenti: «di 150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– all'alinea sostituire rispettivamente le parole: «97,71 milioni» e «184 milioni» con le seguenti: «197,71 milioni» e «284 milioni»;

– alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e» con le seguenti: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 202, 25 milioni di euro per l'anno 2015, nonchè».

1.3

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e di 137,1 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «184 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «211,1 milioni di euro per l'anno 2015»

b) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 37,1 milioni di euro per l'anno 2015:

1) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 12,1 milioni di euro, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2015.».

1.4

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 31,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 78,63 milioni di euro per l'anno 2016, di 55,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,93

milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 28,40 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a 184 milioni di euro per l'anno 2015» fino alle parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «a 202,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 171,60 milioni di euro per l'anno 2016, a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 95,68 milioni di euro per l'anno 2018, a 92,35 milioni di euro per l'anno 2019, a 65,82 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 8,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 18,9 milioni di euro per l'anno 2020».

1.5

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 2 sostituire le parole da: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016,» con le seguenti: «è incrementata di 215,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 212,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 259,73 milioni di euro per l'anno 2016,».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

«H-bis) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.6

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «è incrementata di 55,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 112,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 159,73 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

«H-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7

MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, sostituire le parole da: «di 15,73 milioni di euro» fino a: «12,73 milioni di euro» con le seguenti: «di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire rispettivamente le parole: «97,71 milioni» e «184 milioni» con le seguenti: «141,98 milioni» e «231,27 milioni»;
 - alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e» con le seguenti: «quanto a 44,27 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 149,52 milioni di euro per l'anno 2015, nonchè».
-

1.8

CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, secondo capoverso, sostituire le parole: «la data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 30 settembre 2014».

1.9

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un rapido, efficace e trasparente utilizzo di risorse, fondi, ed alloggi sociali destinati alle famiglie in possesso dei requisiti previsti, nonché garantire un costante accertamento e monitoraggio della domanda e del disagio abitativo, le Regioni stabiliscono i criteri per l'emissione di un unico Bando permanente ad aggiornamento costante e graduatorie con validità periodica che raccolga la domanda abitativa di assegnazione di alloggio sociale e di contributi e provvidenze a sostegno dell'affitto previsti da normative statali, regionali e territoriali».

Art. 2.

2.1

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, PUPPATO, ALBANO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.2

MARTELLI, CIOFFI, MORONESE, SCIBONA, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni» con le seguenti: «nonché

qualora la disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni».

2.4

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e per sostenere» inserire le seguenti: «, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano,».

2.5

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in convenzione con» inserire le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «in convenzione con» inserire le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,».

2.6

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ovvero alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza della proprietà e dell'inquilinato (degli inquilini), la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore».

2.7

NUGNES, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

2.8

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

2.9

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai genitori separati con figli minori"».

2.10

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai soggetti di età superiore ai 70 anni"».

2.11

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli anni di residenza delle famiglie sul territorio comunale"».

2.12

SCIBONA, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» inserire le seguenti: «, d'intesa con i Comuni,».

2.13

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ad esse attribuite ai sensi del comma 5» inserire le seguenti: «, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3».

2.14

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «7», sopprimere le parole da: «alla costituzione di agenzie» fino a: «cooperative edilizie».

2.15

MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «7», sostituire le parole da: «sia il numero di abbinamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi sottoposti a procedure di sfratto esecutivo».

2.16

CAMPANELLA

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«c-bis) Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente».*

2.17

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e agevolazioni per i Comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».

2.18

MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai Comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.19

ARRIGONI, CROSIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi».

2.20

ARRIGONI, CROSIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 67, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Entro centoventi giorni» sono sostituite con le seguenti: «Entro un anno».

Art. 3.**3.1**

DI BIAGIO

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» aggiungere le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.111

FILIPPI, CALEO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» aggiungere le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.2

ARRIGONI, CROSIO

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati» aggiungere le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.3

GIBIINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» aggiungere le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.4

CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1 lettera a), capoverso «1», nel primo periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del periodo.

3.5

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560».

3.6

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalle legge 24 dicembre 1993, n. 560».

3.7

CROSIO, ARRIGONI

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.» aggiungere: «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia re-

sidenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale».

3.71

CALEO, FILIPPI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.» *aggiungere le seguenti:* «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.».

3.8

DI BIAGIO

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.» *aggiungere le seguenti:* «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.».

3.9

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» *aggiungere le seguenti:* «dei Comuni, nonché».

3.10

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, di acquisizione e recupero di immobili fatiscenti o da dismettere disponibili nei centri storici e nelle periferie, di acquisizione a stralcio di immobili oggetto di pignoramento per insolvenza sul pagamento di mutui ipotecari per acquisto prima casa, con valore di perizia non superiore ai 100 mila euro, da destinare ad alloggio sociale al nucleo familiare occupante, che dimostri una grave e reale impossibilità al pagamento dello stesso mutuo in quanto nucleo familiare svantaggiato e non più in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato».

3.11

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e di acquisizione e recupero di immobili fatiscenti o da dismettere disponibili nei centri storici e nelle periferie».

3.12

SCIBONA, CIOFFI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «devono essere» inserire la seguente: «interamente»;

b) sopprimere le parole da: «di realizzazione» fino a: «residenziale pubblica e».

3.13

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «devono essere destinate» aggiungere le seguenti: «esclusivamente».

3.14

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la frase: «di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica» con le seguenti: «per l'acquisizione ed il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, disponibili nei centri storici e nelle periferie, per l'acquisizione a stralcio di immobili oggetto di pignoramento per insolvenza sul pagamento di mutui ipotecari per acquisto prima casa, con valore di perizia non superiore ai 100 mila euro, da destinare ad alloggio sociale al nucleo familiare occupante, che dimostri una grave e reale impossibilità al pagamento dello stesso mutuo in quanto nucleo familiare svantaggiato e non più in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato».

3.15

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la frase: «di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica» con: «per l'acquisizione ed il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, disponibili nei centri storici e nelle periferie».

3.16

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. la concreta attuazione dei piani di alienazione deve in ogni caso rispettare un rapporto tra nuove disponibilità di alloggi ERP di nuova costruzione o recuperati e quantità alienate almeno pari ad uno".».

3.17

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-bis».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater».

3.18

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» aggiungere le seguenti: «da parte dei conduttori».

3.19

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma.» aggiungere le seguenti: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali».

3.20

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere il comma 2-ter.

3.21

GIBIINO

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso «2-ter».

3.210

MARGIOTTA, RANUCCI

Sopprimere il comma 2-ter.

3.22

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 2-ter, alle parole: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari» premettere le seguenti: «ivi compresi i».

3.23

CAMPANELLA

Al comma 1 lettera b), comma 2-quater, prima della frase: «al fine di aumentare le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso» inserire la parola: «esclusivamente».

3.24

BONFRISCO, GIBIINO

Alla lettera b), dopo il comma 2-quater aggiungere i seguenti:

«2-quater-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

2-quater-ter. Nei casi di operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6».

3.25

MATTESINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.».

3.26

ASTORRE, CIRINNÀ, LUCHERINI, RANUCCI, VALENTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1-ter. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio soggetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».

3.260 (già 10.0.7)

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1-ter. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio soggetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».

3.0.1

CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Banca dati nazionale)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di

quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, CERVELLINI

All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 30 giorni»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto»;*

c) *al comma 4 dopo le parole: «della legge 8 febbraio 2007, n. 9» aggiungere le seguenti: «che siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «che provvedono entro quattro mesi» con le seguenti: «che provvedono entro 60 giorni»;*

e) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Ogni sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fino alla sua completa attuazione, il governo riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di recupero di cui al presente articolo.

9-ter. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Unificata, il governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio ERP e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia individuando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio».

4.2

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 30 giorni».

4.3

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

4.4

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro il 30 luglio» e alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché di ristrutturazione edilizia».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

4.5

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro tre mesi».

4.6

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro tre mesi» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nell'ambito del Piano, sulla base dell'elenco fornito dagli enti medesimi, sono individuati gli alloggi da sistemare con priorità e sui quali avviare, entro i successivi tre mesi, i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria».

4.7

MILO

Al comma 1 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.8

DI BIAGIO

Al primo comma, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere: «dei Comuni o».

4.81

FILIPPI, CALEO

Al comma 1, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni o».

4.9

GIBINO

Al comma 1, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni o».

4.10

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni o».

4.11

CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi di proprietà» inserire le seguenti: «dei Comuni o».

4.12

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, dopo le parole: «Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati» inserire le seguenti: «nonché dei comuni».

4.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «anche».

4.15

CIOFFI, SCIBONA, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della approvazione del Piano, i comuni individuano le zone ove, per le condi-

zioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso».

4.16

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e trasporti gli elenchi predisposti dai comuni e dagli Iacp, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni».

4.17

CROSIO, ARRIGONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.18

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da emanare entro i successivi due mesi».

4.19

CAMPANELLA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto».

4.20

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, sostituire la parola: «comunica» con le seguenti: «dà immediata comunicazione».

4.21

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 4 sostituire le parole: «alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» con le seguenti: «ai conduttori di immobili destinati ad abitazione principale, residenti sul territorio nazionale e soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.».

4.22

CAMPANELLA

Al comma 4, dopo le parole: «della legge 8 febbraio 2007, n. 9» aggiungere le seguenti: «che siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

4.23

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo scopo di contenere il disagio abitativo e di scongiurare ulteriori proroghe delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione».

4.24

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

«4-bis. Con delibera CIPE, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa, è aggiornato l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, anche tenendo conto delle riforme amministrative in corso e della nascita delle città metropolitane».

4.25

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e le Province Autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia). – Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8, 10 e 11 del presente decreto non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione».

4.26

CAMPANELLA

Al comma 8, sostituire le parole: «che provvedono entro quattro mesi» con le seguenti: «che provvedono entro 60 giorni».

4.27

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 8, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

4.28

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Per favorire e promuovere l'attuazione del Piano di cui al comma 1 del presente articolo e consentire interventi programmati e strutturali finalizzati al recupero, alla razionalizzazione, all'efficientamento ed alla messa a norma degli immobili posseduti, gli IACP comunque denominati sono ammessi a beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi 344, 345, 346, 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

4.29

CAMPANELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, il Governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio edilizia popolare e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia indivi-

duando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio».

4.30

CAMPANELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) Ogni sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 1 e fino alla sua completa attuazione, il Governo riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di recupero di cui al presente articolo».

4.0.31 (già 4.31)

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per le giovani coppie)

1. Le regioni possono utilizzare parte delle risorse loro ripartite ai sensi del comma 8 dell’articolo 4, per la concessione di contributi per l’acquisto, anche con le modalità di cui all’articolo 8, di alloggi sociali da parte di soggetti di cui all’articolo 1 ,comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in possesso dei requisiti da stabilirsi con il decreto interministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 4».

4.0.32 (già 4.32)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Censimento degli immobili)*

1. Al fine di procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per una quota da definire nell'ambito dei medesimi programmi, è possibile prevedere la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da cittadini, residenti nel comune o nella regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.33 (già 4.33)

MANCUSO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5.**5.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, CERVellini

Sopprimere articolo.

5.3

CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

5.4

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. I sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, possono requisire gli edifici e le unità immobiliari non utilizzate da un periodo non inferiore a tre anni, per destinarli ad alloggio sociale. la requisizione ha durata indeterminata. I beni immobili sono restituiti al proprietario, a cadenze annuali, ove questi dimostri l'effettivo utilizzo. Durante il periodo della requisizione il proprietario non è obbligato al versamento dei tributi dipendenti dal possesso dell'immobile.

2. All'atto della requisizione viene redatto verbale, in contraddittorio con il proprietario, in cui è attestato lo stato di consistenza del bene. Concluso il periodo della requisizione, il bene deve essere restituito nelle condizioni esistenti risultanti dal verbale.

3. I comuni assegnano le unità immobiliari secondo graduatorie appositamente formate. L'assegnatario del bene requisito versa al comune un canone determinato secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. I canoni affluiscono a un apposito fondo, custodito dal comune. Concluso il periodo della requisizione, il proprietario può chiedere il versamento di una quota corrispondente ai canoni versati dall'occupante del suo immobile, detratti gli oneri di gestione e manutenzione del bene.

4. Ai fini del presente articolo, i titolari di diritti reali di godimento sono equiparati ai proprietari».

5.5

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Nei Comuni dove sono attivi servizi, bandi o altre procedure amministrative idonee ed efficaci nel fronteggiare i casi di emergenza abitativa, nei casi in cui le amministrazioni locali forniscono valide e durature alternative, chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto saranno ritenuti nulli a tutti gli effetti di legge».

5.6

NUGNES, MORONESE, CIOFFI, MARTELLI, SCIBONA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque occupi un immobile abusivo non può chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».

5.7

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «un immobile», inserire le seguenti: «o un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,».

5.8

CAMPANELLA

Sostituire le parole: «senza titolo» con le parole: «ai sensi degli articoli 633, secondo comma e 639 del codice penale».

5.9

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «senza titolo» con le seguenti: «con azione penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale».

5.10

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1 dopo le parole: «sono nulli a tutti gli effetti di legge» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli atti amministrativi da parte dell'amministrazione comunale che affidino in guardiania temporanea l'immobile occupato ai fini dell'accertamento dell'effettivo disagio abitativo dei soggetti coinvolti e dell'eventuale successivo accompagnamento sociale da parte del Comune».

5.11

CAMPANELLA

Al comma 1 dopo le parole: «sono nulli a tutti gli effetti di legge» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi atti amministrativi da parte dell'amministrazione comunale che affidino in guardiania temporanea l'immobile occupato ai fini dell'accertamento dell'effettivo disagio abitativo dei soggetti coinvolti e dell'eventuale successivo accompagnamento sociale da parte del Comune».

5.414 (già 4.14)

FILIPPI, CALEO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti ivi indicati, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

5.12

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 346 sono inseriti i seguenti:

''346-bis. Il locatore ha l'obbligo della registrazione nei termini di legge dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1130, primo comma, numero 6), n. 6, del Codice Civile, in materia di registro dell'anagrafe condominiale.

346-ter. Trascorso il termine di cui al comma 346-bis, e non essendo intervenuta la registrazione, si applica, anche ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile, quanto previsto dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni”.

1-ter. l'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

”Art. 13. – (*Patti contrari alla legge*) – 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. È vietato stipulare per ogni singola unità immobiliare, tra le stesse parti, due o più contratti di locazione, aventi ad oggetto la medesima unità immobiliare. Quando per una unità immobiliare è stato stipulato un contratto di locazione scritto che è stato assoggettato alla registrazione, non ancora scaduto, è colpita da nullità ogni successiva stipulazione per la stessa unità immobiliare, seppur assoggettata a registrazione, fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale del primo contratto, risultante da atto scritto depositato all'Agenzia delle Entrate. In caso di doppia o plurima stipulazione l'importo del canone di locazione che il conduttore è obbligato a corrispondere è solo quello risultante dal primo contratto di locazione scritto e sottoposto a registrazione e, comunque, l'importo del canone previsto in misura inferiore.

3. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità di cui al comma 2 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal primo contratto scritto e registrato.

4. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

5. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativa diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

6. Nei casi di nullità di cui al comma 5 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a

quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.

7. L'azione di cui al comma precedente è altresì consentita nei casi in cui si è instaurato un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il Giudice determina dalla decorrenza del contratto il canone annuo dovuto, in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 e 7 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero ai contratti scritti e non regolarmente registrati entro i termini previsti dalla legge come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004.

9. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

10. Alle situazioni determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 e fino alla data del 14 marzo 2014 nonché ai giudizi in corso dalle stesse scaturiti si applicano le disposizioni del presente articolo. Dalla data di proposizione dell'istanza di mediazione e fino al termine dell'eventuale giudizio di accertamento il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, il canone determinato nella misura pari al triplo della rendita catastale"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme per favorire la lotta all'occupazione abusiva di immobili e la regolare registrazione dei contratti di locazione».

5.13

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il locatore ha l'obbligo della registrazione nei termini di legge dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1130, primo comma, numero 6), n. 6, del Codice Civile, in materia di registro dell'anagrafe condominiale.

1-ter. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, ivi comprese situazioni di fatto riconducibili a locazione che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabi-

lito dalla legge, e comunque entro novanta giorni dalla stipula, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari a tre volte la rendita catastale. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle situazioni determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e fino alla data del 14 marzo 2014, nonché ai giudizi in corso dalle stesse scaturiti».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con lo seguente: «Norme per favorire la lotta all'occupazione abusiva di immobili e la regolare registrazione dei contratti di locazione».

5.14

MILIO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni, al fine di individuare l'entità del fenomeno delle detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza titolo dovranno auto denunciare la loro posizione in uno con la documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione.

1-*ter*. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che alla data del 31 dicembre 2013 risultano occupati senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere alla regolarizzazione dei rapporti locativi».

5.15

ARRIGONI, CROSIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Ai fini della dichiarazione della residenza si considera abusivo chiunque occupa l'alloggio in violazione dell'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche risultante dal titolo legittimo di occupazione.

1-ter. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154, dopo le parole: "sul sito istituzionale del Ministero dell'interno" sono aggiunte le seguenti: "e devono essere accompagnate dalla copia anche non autenticata del titolo legittimo di occupazione dell'alloggio"».

5.16

PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Chi si trova nella situazione di cui al primo comma ha diritto di ottenere, in apposita sezione dei registri anagrafici, l'iscrizione come residente nel Comune, in cui dimora, ai fini dell'esercizio dei diritti civili e politici».

5.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi)

1. All'articolo 14-ter, comma 3-bis della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "autorizzazione paesaggistica" sono aggiunte le seguenti: "e architettonico monumentale archeologica";

b) dopo le parole: "conferenza di servizi" sono soppresse le parole: "ove convocata";

c) sono aggiunte in fine, le seguenti: "previo contraddittorio in presenza del progettista, indicando le prescrizioni o le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"».

5.0.2

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia e per la certezza dei connessi diritti)

1. Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito *web* dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente

consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”.

2. Al comma 1-*ter* dell’articolo 23 della decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo ”Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico”.

Al comma 1 dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: ”Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico”.

3. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

”3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinq*ues e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo”.

Tutto quanto previsto dagli articoli 22, 23, 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 può comunque essere presentato attraverso una richiesta di permesso a costruire di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. Il comma 6-*ter* dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: ”Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito *web* dell’amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori.

Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto

un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio''.

5. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

''6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere''.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

''6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere''».

5.0.3

MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa con-

tenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3, Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6.

6.1

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sopprimere l'articolo.

6.2

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque» e dopo le parole: «alloggio sociale», inserire le seguenti: «destinato alla locazione permanente».

6.3

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque», nonché le parole: «di nuova costruzione o», aggiungere, infine il seguente periodo: «L'agevolazione di cui al presente comma si applica esclusivamente agli edifici già esistenti o a quelli che sono stati oggetto di manutenzione straordinaria o di recupero».

6.4

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «derivanti dalla locazione» aggiungere le seguenti: «o dall'assegnazione in uso e godimento».

6.5

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente:

a) agli alloggi di nuova costruzione, solo se di classe energetica A o superiore, muniti di impianto fotovoltaico sulla copertura e costruiti con criteri antisismici commisurati alla sismicità della zona;

b) agli alloggi sottoposti a manutenzione straordinaria, solo se tali interventi abbiano permesso il raggiungimento di una classe energetica B o superiore, per le unità immobiliari precedentemente di classe inferiore alla B, e di una classe energetica A o superiore, per le unità immobiliari precedentemente riadenti nella classe B».

6.6

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla lettera *c*-bis del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, la lettera *c*-bis) è sostituita dalla seguente:

"*c*-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla lettera *c*-bis) dopo le parole: "comunque denominati" aggiungere le seguenti: "e giuridicamente costituiti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adempimenti formali in materia di ipoteca)

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è aggiunto, in fine, il seguente:

"6-bis. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non

sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate'».

Art. 7.

7.1 (testo 2)

DE PETRIS, CERVellini

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: «Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71; a 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *news slot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011.

7.1

DE PETRIS, CERVELLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71; a 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», *le parole:* «del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 20,5 per cento».

7.2

CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a:

– 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71;

– 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41».

7.3

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «contratti di locazione» *aggiungere le seguenti:* «o di assegnazione in uso e godimento».

7.0.1

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.

(Posticipazione del termine per l'acquisto agevolato di immobili posti all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

7.0.2

CAMPANELLA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposizione sui redditi da fabbricato non locati)

All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) le parole: "aumentato di un terzo" sono sostituite con "raddoppiato"»

7.0.3

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Detrazione fiscale IRPEF
per l'acquisto della prima casa di nuova costruzione)*

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 250.000 euro per unità immobiliare nuova acquisita dall'impresa costruttrice. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.4

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aumento della detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo prima casa)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro." aggiungere le seguenti: "Il limite di detrazione per gli anni d'imposta 2015 e 2016 è elevato a 5.000 euro annui e viene calcolato nella misura del 25 per cento dello ammontare degli interessi passivi pagati".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.**8.1**

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevedano a favore del conduttore la facoltà di riscattare l'unità immobiliare trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula, si applica quanto previsto al successivo comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «Fino alla data» fino a: «in conto affitto» con le seguenti: «Il contratto di cui al precedente comma può prevedere l'imputazione di parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per l'altra parte in conto affitto.»;

b) sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta».

8.2

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione e deve vietare la vendita da parte del conduttore che riscatta per almeno quindici anni».

8.3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Trascorso un periodo minimo di 15 anni dalla stipula del contratto di locazione, il gestore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, può ammettere al riscatto o ad un patto di futura vendita l'unità immobiliare. Al fine di conservare l'integrità della proprietà e l'omogeneità di futuri interventi di ristrutturazione, sono escluse da tale operazione le unità immobiliari site in immobili a totale proprietà pubblica. In ragione della finalità sociale insita nella realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli alloggi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, i gestori di alloggi sociali stabiliscono una priorità di alienazione delle unità immobiliari, individuando prioritariamente quelle site in edifici nei quali minore è la percentuale di immobili di proprietà interamente pubblica».

8.4

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sostituire le parole: «7 anni» con le seguenti: «15 anni».

8.5

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «il conduttore» inserire le seguenti: «previo accordo con il locatore»

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «il conduttore» inserire le seguenti: «previo accordo con il locatore».

8.6

CERVellini, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il conduttore di un alloggio sociale», *aggiungere le seguenti*: «nonché il conduttore di un alloggio di enti previdenziali pubblici o privatizzati o di un alloggio di enti o società con partecipazione e/o controllo o vigilanza pubblica»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì in caso di dismissione di patrimonio degli enti previdenziali privatizzati, di banche o assicurazioni, anche se conferiti a fondi immobiliari. Il periodo di 7 anni decorre dal ricevimento, da parte dell'inquilino, della lettera di prelazione con il prezzo di cessione».

8.7

MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contratto locativo con patto di futuro riscatto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile. Gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla scadenza del contratto non vengono trascritti la dichiarazione di riscatto o altro atto che comunque trasferisce l'immobile al conduttore o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) del codice civile. Si applicano gli articoli 2775-bis e 2825-bis del codice civile. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche».

8.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi, nel comune di residenza, di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei 10 anni e, in tal caso, è tenuto a riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il prezzo di rivendita non potrà superare il prezzo di acquistato rivalutato dell'aumento ISTAT».

8.9

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente,**a) sopprimere il comma 3;**b) al comma 4, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.***8.10**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data del riscatto e a decorrere dalla data in cui venga fatta formale richiesta di riscatto, il conduttore può imputare una parte non superiore al 30 per cento dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni».

8.11

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Al comma 2, sostituire le parole da: «parte dei corrispettivi» fino alle parole: «in conto affitto» con le seguenti: «metà dei corrispettivi pagati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio».

8.12

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «acquisto futuro» inserire le seguenti: «o assegnazione futura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «acquisto futuro» inserire le seguenti: «o assegnazione futura».

8.13

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 5.

8.14

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.».

8.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 2, il numero 2) è abrogato;
- b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "e 2)" sono abrogate.

2. All'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il capoverso "Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà" è abrogato.».

8.0.2

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 2, il numero 2) è abrogato;
- b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole "e 2)" sono abrogate.

2. All'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il capoverso: "Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà" è abrogato.».

8.0.3

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

8.0.4

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'art. 2645-*bis* codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obligato alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.».

8.0.5

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che preve-

dono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-*bis* codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligato alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.».

8.0.6

GIBINO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-*bis* codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligato alla vendita, egli deve restituire la

parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili».

8.0.7

MANCUSO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-*bis* del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce

interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo».

8.0.8

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Permuta fabbricati abitativi)

1. Al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto di interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

2. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, di nuova costruzione, o incisivamente recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese».

Art. 9.**9.1 (testo 2)**

CERVellini, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.***(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca
per contratti a canone concordato)*

1. La cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 del 2011, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 20 per cento rispetto agli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998. In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 0,4 per cento.

2. L'aliquota di cui al comma 2, per il quadriennio 2014-2017 può essere applicata anche alle unità immobiliari di enti privatizzati o pubblici che abbiano in corso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con canoni determinati a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *newslot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011.

9.1

CERVellini, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.***(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)*

1. La cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 del 2011, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 20 per cento rispetto agli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998. In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 0,4 per cento.

2. L'aliquota di cui al comma 2, per il quadriennio 2014-2017 può essere applicata anche alle unità immobiliari di enti privatizzati o pubblici che abbiano in corso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con canoni determinati a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

«All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20,5 per cento"».

9.2

CROSIO, ARRIGONI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. – (Riduzione delle aliquote della cedolare secca). - 1. Per il quadriennio 2014-2017: l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 15 per cento; e l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.».

9.3 (testo 2)

DE PETRIS, CERVellini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il quadriennio 2014-2017, le aliquote previste all'articolo 3, comma 2, secondo e quarto periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono ridotte rispettivamente al 15 per cento e al 10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *newslot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011.

9.3

DE PETRIS, CERVellini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il quadriennio 2014-2017, le aliquote previste all'articolo 3, comma 2, secondo e quarto periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono ridotte rispettivamente al 15 per cento e al 10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: del «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20,5 per cento».

9.4

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e si applica a tutti i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

9.5

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle locazioni di case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione a canone concordato, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

9.6

CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 30 per cento rispetto agli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 4 per mille».

9.7

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta."».

9.15

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ai fini del presente comma, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività d'impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni alle quali sia iscritta"».

9.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per il periodo d'imposta 2014, ai contratti in corso nell'anno 2014, anche con scadenza anteriore al 29 marzo 2014, data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere, si provvede mediante riduzione lineare, pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

9.9

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 2, sostituire la parola: «cooperative» con le seguenti: «cooperative edilizie per la locazione».

9.10

CALEO, FILIPPI

Al comma 2, dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari» aggiungere le seguenti: «se dati a disposizione dei Comuni».

9.11

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione» aggiungere le seguenti: «Tale opzione può essere inoltre esercitata anche dalle agenzie e istituti per la locazione, costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e accreditate dai comuni o dalle regioni, che locano alloggi in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia del locatore all'aggiornamento del canone, da sublocare con le modalità definite dagli stessi comuni e regioni a canoni non superiori a quelli della locazione».

9.12

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "aliquota del 21 per cento" con le seguenti: "aliquota del 23 per cento";

b) sopprimere le parole da: "relativi ad abitazioni ubicate" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2-ter. L'aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locatate con contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

9.13

VACCARI, BROGLIA, GUERRA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i Comuni identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti concordati in base ai parametri contenuti negli accordi territoriali stipulati fra le Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa nei Comuni considerati "ad alta tensione abitativa"».

9.14

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed esenzione da imposta di registro e di bollo per la diminuzione dei canoni di locazione».

9.0.1

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione del programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.18

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.19

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.2

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

9.0.14

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro"».

9.0.3

MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivo all'acquisto di abitazioni per la locazione)

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto o alle spese di realizzazione, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta nei seguenti casi:

a) acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa Impresa costruttrice o ristrutturatrice;

b) prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su

aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori;

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:

a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 43, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestata dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.0.17

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivo all'acquisto di abitazioni per la locazione)

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale nel settore dell'edilizia, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta per l'acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice.

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:

a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 43,1 ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestata dall'impresa che

esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.0.4

FABBRI, TOMASELLI, FILIPPI, CALEO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

9.0.5

DI BIAGIO, ZELLER, D'ADDA, MERLONI, PUPPATO, DALLA ZUANNA, MASTRANGELI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato)

All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.6

DI BIAGIO, ZELLER, D'ADDA, MERLONI, PUPPATO, DALLA ZUANNA, MASTRANGELI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato)

All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

Conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014, e per l'importo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

9.0.7

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU estero)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

9.0.8

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(IMU estero)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

9.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU anziani e disabili in istituti di ricovero)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

9.0.10

PANIZZA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Dell'azioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2; del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.11

GALIMBERTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

9.0.12

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

9.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

9.0.15

DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro"».

9.0.16

ARRIGONI, CROSIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione della cedolare secca al reddito da locazione percepito dalle imprese)

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.».

9.0.21

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Rateizzazione del pagamento per il recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni dovuto alla decadenza dal beneficio c.d. "prima casa")*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota *Il-bis* dell'articolo 1 della tariffa I, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

''4-bis. Nel caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota *Il-bis*, comma 1, lettera *a*) e comma 4. il recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni può essere suddiviso in dieci rate trimestrali''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 10.**10.1**

MANCUSO

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

b) al comma 2 dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

c) al comma 3 sopprimere il primo capoverso;

d) al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.2

GIBIINO

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

al comma 3 sopprimere il primo capoverso e al secondo capoverso sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.3

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

b) al comma 3, sopprimere il primo capoverso e al secondo capoverso sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.4

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «rispetto agli immobili già situati all'interno del perimetro del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

10.5

FILIPPI, CALEO

Al comma 1, dopo le parole: «di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree» inserire la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» inserire le seguenti: «edilizi esistenti».

10.6

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «ad un processo integrato di rigenerazione delle aree» inserire la parola: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» inserire le parole: «edilizi esistenti».

10.7

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il presente articolo è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree» inserire la parola: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» inserire le parole: «edilizi esistenti».

10.8

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine:

«Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che integrano:

- a) la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere;
 - b) il riuso di edifici dismessi;
 - c) il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali dell'intervento».
-

10.9

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che:

- a) integrano la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere;*
- b) integrano il riuso di edifici dismessi;*
- c) integrano all'intervento il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali».*

10.10

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

”3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o della sua sostituzione mediante abbattimento e ricostruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

d) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3-bis. Il Piano nazionale di edilizia abitativa esclude:

a) la realizzazione di nuovi alloggi di ERP o di edilizia sociale che implicino consumo di suolo, a meno che siano stati preventivamente condotti un censimento degli alloggi di ERP, una verifica dei titoli degli occupanti ed un'indagine sulla necessità di nuovi alloggi in locazione, che evidenzino l'effettiva necessità di nuove edificazioni. In tal caso, le nuove realizzazioni avranno per oggetto solo immobili di classe energetica A o superiore, muniti di copertura fotovoltaica;

b) l'acquisizione di immobili nella disponibilità di privati, a meno che non si tratti di immobili realizzati da meno di cinque anni, di classe energetica B o superiore e che rispettino le normative antisismiche. In ogni caso gli immobili non dovranno necessitare di cambio di destinazione d'uso».

10.11

CALEO, FILIPPI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, si considera alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà».

10.12

MANDELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 707, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. n. Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le mo-

dificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

10.13

GIBIINO, PICCOLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 707, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni

di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

10.14

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 3, eliminare le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Pertanto alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso l'ultimo periodo della lettera d) del comma 707».

10.15

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai fini del presente articolo».

10.16

NUGNES

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «l'unità immobiliare adibita a» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'alloggio così come definito dall'articolo 1, commi da 2 a 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli alti colli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea"».

10.17

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «in locazione» aggiungere le seguenti: «permanente il cui canone è definito dalla Regione di concerto

con gli enti locali ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto»;

b) al secondo periodo dopo le parole: «comunque non inferiore a quindici anni» *aggiungere le seguenti:* «il cui canone di locazione non può superare quello ottenuto dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ovvero determinato attraverso accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini. In caso di grandi proprietà, con un numero di unità immobiliari superiore a 100, anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il canone di locazione così determinato può essere articolato in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.».

10.18

CAMPANELLA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in locazione» *aggiungere le seguenti:* «permanente il cui canone è definito dalla Regione in concertazione con gli enti locali ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

10.19

GUERRA, Rita GHEDINI, FEDELI, CIRINNÀ, DE BIASI, DIRINDIN, FATTORINI, Elena FERRARA, GATTI, GRANAIOLA, IDEM, LO MORO, MATTESINI, VACCARI, ZANONI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni di mercato» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alle donne ospiti dei centri anti-violenza e delle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

10.20

PEZZOPANE, PUPPATO, MOSCARDELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo della lettera d) del comma 707 è soppresso.».

10.21

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'unità immobiliare di cui al primo periodo deve essere destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni.».

10.22

CAMPANELLA

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: «comunque non inferiore a quindici anni» aggiungere: «il cui canone di locazione non può superare quello dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ovvero determinato attraverso accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini se trattasi di grandi proprietà, sono definite tali quelle che hanno in proprietà un numero di unità immobiliari superiore a 100 anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il canone di locazione così determinato può essere articolato in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto.».

10.23

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure» fino alla fine del periodo.

10.24

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 3, dopo le parole: «patto di futura vendita» aggiungere le seguenti: «o assegnazione».

10.25

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «quindici anni».

10.26

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

10.27

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

10.28

DI BIAGIO

Al comma 3, dopo le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968» inserire le parole: «in quanto parti del territorio urbanizzato e nel solo caso in cui l'ambito d'intervento sia sovradotato di tali quantità minime».

10.29

CALEO, FILIPPI

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, in quanto parti del territorio urbanizzato e nel solo caso in cui l'ambito d'intervento sia sovradotato di tali quantità minime».

10.30

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 3, il presente articolo si applica, nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, al patrimonio edilizio esistente e agli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli immobili non ultimati il prezzo di acquisto dovrà essere fissato nella misura del costo di realizzazione sostenuto, rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato»

10.31

MANCUSO

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti parole: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.32

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti parole: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

Conseguentemente,

sostituire le parole: «la stessa data» con le seguenti: «il 31 dicembre 2013»

10.33

GIBIINO

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.34

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto-legge»

10.35

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.36

NUGNES

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ai fini del presente articolo» fino a: «interventi di» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo occorre prioritariamente procedere: 1) al censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale, nonché avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) al censimento del reale del fabbisogno abitativo di alloggi sociali, su tutto il territorio nazionale. I dati acquisiti saranno gestiti territorialmente dai comuni a cui è affidata la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di».

10.37

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.38

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 5, sostituire l'alea con la seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.39

MANCUSO

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.40

GIBIINO

Al comma 5, sostituire l'alea con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.41

NUGNES

Al comma 5, lettera a), premettere le seguenti parole: «riqualificazione energetica».

10.42

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine:
«, efficienza energetica».

10.43

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» con le seguenti: «con diverso sedime nel lotto di riferimento».

10.44

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» con le seguenti: «e diverso sedime nel lotto di riferimento».

10.45

RANUCCI, FILIPPI, CUOMO, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» aggiungere le seguenti: «con medesima destinazione d'uso e comunque dotata di infrastrutture e servizi».

10.46

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 5, lettera b) dopo le parole: «nel lotto di riferimento» inserire le seguenti: «purché abbia la medesima destinazione urbanistica».

10.47

NUGNES

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di edificabilità assoluta sul lotto sede della demolizione, che dovrà essere destinato obbligatoriamente a verde pubblico».

10.48

CAMPANELLA

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine: «Tali interventi, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, sono limitati alla sola ricostruzione e modifica internai mantenendo la sagoma originaria, se eseguiti in siti individuati nei centri storici;».

10.49

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

10.50

RANUCCI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: «variazione di destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «di edifici».

10.51

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «destinazione d'uso» inserire le seguenti: «di edifici».

10.52

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «grandi strutture di vendita», inserire le seguenti: «e delle iniziative commerciali di media dimensione che nella loro organicità si configurino sostanzialmente come grandi strutture di vendita.».

10.53

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 5 alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico.».

10.54

GIBIINO

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico.».

10.55

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 5, lettera d), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico.».

10.56

MANCUSO

Al comma 5 alla lettera e) sopprimere le parole da: «dei residenti» sino alla fine del capoverso.

10.57

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: «dei residenti» sino alla fine del capoverso.

10.58

GIBIINO

Al comma 5, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto».

10.59

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza, di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni».

10.60

CAMPANELLA

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) acquisizione e recupero di immobili fatiscenti o da dismettere disponibili nei centri storici e nelle periferie».

10.61

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, PEZZOPANE, MOSCARDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge

27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì, nei limiti delle risorse di cui al comma 5-ter, alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

10.62

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.».

10.63

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

10.64

MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio.

10.65

GIBIINO, PICCOLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

10.66

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 6, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 7, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.67

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita».

10.68

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «quindici anni».

10.69

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La riduzione degli oneri di urbanizzazione non si applica alle nuove edificazioni realizzate da soggetti privati».

10.70

MANCUSO

Al comma 6 dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.».

10.71

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.».

10.72

GIBIINO

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.».

10.73

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 6, dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.».

10.74

DI BIAGIO

Al comma 7, dopo le parole: «e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni» *inserire le seguenti:* «recepiscono le nonne di semplificazione di cui al comma 6,»

dopo le parole: «approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia,» *inserire le seguenti:* «come integrazione dei regolamenti edilizi,»

e dopo le parole: «con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n.42» *inserire le seguenti:* «, e nel rispetto dei commi 1 e 4».

10.75

FILIPPI, CALEO

Al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» inserire le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,» e dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia,» inserire le seguenti: «come integrazione dei regolamenti edilizi,» e infine aggiungere le seguenti: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4».

10.76

GIBIINO

Al comma 7 dopo le parole: «sostituzione edilizia» inserire le seguenti: «nonché tengono conto degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti».

10.77

MARGIOTTA, RANUCCI

Al comma 7, dopo le parole: «sostituzione edilizia» inserire le seguenti: «nonché tengono conto degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti».

10.78

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 7 dopo le parole: «sostituzione edilizia» inserire le seguenti parole: «nonché tengono conto degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sotto utilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti».

10.79

MANCUSO

Al comma 7 dopo le parole: «sostituzione edilizia» inserire le seguenti parole: «tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti.».

10.80

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 7 sostituire le parole: «trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura» con le seguenti parole: «trasferite su altre aree già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso».

10.81

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 7 sostituire le parole: «trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura» con le seguenti: «trasferite su altre aree già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso».

10.82

CERVellini, DE PETRIS

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione

energetica ai sensi della legge n. 90 del 2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico».

10.83

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Ai fini della presente legge per rigenerazione urbana si intende un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano; per rigenerazione ambientale e sociale si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e decostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica, ai sensi della legge n. 90 del 2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico».

10.84

DI BIAGIO

Al comma 8, dopo le parole: «Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o» inserire la parola: «edifici» dopo le parole: «siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e,» sostituire la parola: «possono» con la parola: «devono» e dopo le parole: «essere autorizzati» eliminare il seguente periodo: , «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,».

10.85

CALEO, FILIPPI

Al comma 8, dopo le parole: « riferirsi ad edifici abusivi o» inserire la seguente: «edifici» e dopo le parole: «siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e,» sostituire la parola: «possono» con la parola: «devono» e dopo le parole: «essere autorizzati» sopprimere il seguente periodo: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,».

10.86

CAMPANELLA

Al comma 8, primo periodo, le parole: «o siti nei centri storici» sono soppresse.

10.87

NUGNES

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «o siti nei centri storici» fino a: «strumenti urbanistici» con le seguenti: «o in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), non sono ammessi nei centri storici e non possono in nessun caso essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici,».

10.88

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 8 inserire dopo le parole: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,» le seguenti parole: «con riferimento al recupero di edifici dimessi e a parametri di abitabilità e dimensione minima degli alloggi che consentano il riuso dell'edificato,».

10.89

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 8 dopo le parole: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,» inserire le seguenti: «con riferimento al recupero di edifici dimessi e a parametri di abitabilità e dimensione minima degli alloggi che consentano il riuso dell'edificato,».

10.90

DE PETRIS, CERVELLINI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «igienico sanitario» inserire le seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli».

10.91

NUGNES

Al comma 9, sostituire le parole: «ad eccezione di» con le seguenti: «compresi».

10.92

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi

degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco».

10.93

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 9 aggiungere in fine: «Gli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurne almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco».

10.94

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 10, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

10.95

DE PETRIS, CERVellini

Al comma 10 aggiungere in fine: «Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi saranno selezionati mediante concorsi di progettazione, riservati a gruppi di professionisti di età anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad Euro 40.000».

10.96

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi devono essere selezionati anche mediante concorsi di progettazione riservati a gruppi di professionisti di età anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad euro 40.000».

10.97

MARGIOTTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti – ultimati od in corso d’opera – ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione che per questi ultimi, vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a dare comunicazione all’ente erogatore il finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell’atto di cessione o conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell’impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L’aumento dell’offerta di alloggi sociali si intende realizzata anche quando al fine di mantenerne l’originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, vengono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione quando, a seguito di procedure concorsuali, di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.».

10.98

I RELATORI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a dare comunicazione all’ente erogatore il finanziamento pubblico trasmettendo preventivamente lo schema dell’atto di cessione o conferimento, affinché questi si esprima in merito all’impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destina-

zione previsti dalle norme di finanziamento. l'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzata ,anche quando al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatori, vengono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione, quando, a seguito di procedure concorsuali, di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.».

10.99

I RELATORI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 è così modificato:

”9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2002 n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture, può cedere, a titolo gratuito, le aree e/o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarle alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto interministeriale 22 aprile 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991. le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulta già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione”».

10.0.1

CALEO, FILIPPI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è così sostituito:

''12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-*bis*. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-*ter*. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili

residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai

suoi aventi causa. l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emanai entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

10.0.1205 (già 12.0.5)

ZANETTIN, BRUNI, PICCOLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è così sostituito:

''12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della

quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

10.0.1206 (già 12.0.6)

MANCUSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di prestito vitalizio)

Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005 è sostituito dai seguenti:

''12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile) in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla

vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-*quinquies*. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-*sexies*. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

10.0.2

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, anche non ultimati, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento.

2. Il soggetto subentrante è tenuto a dare comunicazione all'ente erogatore il finanziamento pubblico, trasmettendo l'atto di trasferimento entro 60 giorni dalla sua stipula. Tale atto dovrà contenere espressamente, pena la sua nullità, l'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento.

3. Al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatori, possono essere ceduti o conferiti, con le

medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione, quando, a seguito di procedure concorsuali, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione».

10.0.3

MANCUSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali";

b) al comma 1, dopo la parola: "mutui" inserire "e leasing finanziario";

c) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo la parola: "bancaria", inserire "e finanziaria";

d) alla fine del secondo periodo del comma 1, dopo la parola: "mutuo" inserire "e leasing finanziario";

e) al comma 2, dopo la parola: "mutui" *inserire*: "e dei contratti di leasing finanziario", sostituire "Istituti di credito" con le seguenti: "banche e intermediari finanziari autorizzati"».

10.0.4

MANCUSO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di edilizia scolastica)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (*Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali*) – 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici) per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui e leasing finanziari trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti) e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo e del *leasing* finanziario, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui e dei contratti di *leasing* finanziario di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per «importo annualmente erogato da banche e intermediari finanziari autorizzati.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera *i-octies*), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a par-

tire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.'»».

10.0.1204 (già 12.0.4)

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali";

b) al comma 1, dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e *leasing* finanziario";

c) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo la parola: "bancaria" sono inserite le seguenti: "e finanziaria";

d) alla fine del secondo periodo del comma 1, dopo la parola: "mutuo" sono inserite le seguenti: "e *leasing* finanziario";

e) al comma 2, dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e dei contratti di *leasing* finanziario" e le parole: "Istituti di credito" sono sostituite dalle seguenti: "banche e intermediari finanziari autorizzati"»».

10.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme per la lotta alla evasione fiscale nelle locazioni e disposizioni temporanee a seguito della sentenza della Corte Costituzionale)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate esclusivamente al contrasto dell'evasione fiscale nel comparto delle locazioni e

non sono finalizzate a determinare un regime delle locazioni che resta determinato dalle disposizioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 131 del 1986 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''1-bis. Il contratto registrato ai sensi dell'articolo 17 del presente Testo Unico, decorre dalla data di registrazione, ovvero, se successiva, dalla data di decorrenza indicata dalle parti''.

3. Ai contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, in qualunque forma stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986 e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1419 del codice civile, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) all'eventuale rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. L'adeguamento si applica anche nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca di cui al decreto legislativo 23 del 2011. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

L'indennità d'occupazione relativa al periodo antecedente alla registrazione del contratto di locazione, non potrà essere superiore al canone calcolato ai sensi della presente lettera c).

4. All'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, aggiungere in fine le parole: '', ad eccezione dei contratti di locazione per i quali è obbligatoria, per la validità dello stesso, la registrazione nei termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986''.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 3 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di mandato fittizio;

c) il contratto di locazione sia stato stipulato in forma verbale.

6. La disciplina di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

7. Le registrazioni dei contratti di locazione eseguite in applicazione dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011, producono

gli effetti ivi indicati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n 50 del 2014».

10.0.5

CERVellini, DE PETRIS

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme per la lotta alla evasione fiscale nelle locazioni e disposizioni temporanee a seguito della sentenza della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, aggiungere in fine le parole: ”, ad eccezione dei contratti di locazione per i quali è obbligatoria, per la validità dello stesso, la registrazione nei termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986”.

2. Continuano a produrre effetti le registrazioni dei contratti effettuate ai sensi dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011 sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2014».

10.0.902 (già 9.0.20)

CAMPANELLA

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le registrazioni dei contratti di locazione eseguite in applicazione dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, producono gli effetti ivi indicati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 14 marzo 2014».

10.0.8

BIGNAMI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, MASTRANGELI, MUSSINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a nonna della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

''4-bis. – 1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».

h) dopo l'articolo 5, comma 1, inserire il seguente:

''1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.''

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: ''per sè'' inserire le seguenti: ''o per il proprio coniuge'';

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: ''la residenza propria'' sono aggiunte le seguenti: ''o del proprio coniuge'';

e) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: ''al 31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto'', con le seguenti: ''al 31 dicembre 2011 né aperte sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle presenti modifiche'';

f) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

''13-bis. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *h)*, dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva'';

g) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: ''quindici anni'' con le seguenti: ''trenta anni'';

h) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

''5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122''.

i) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

10.0.9

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di Social Housing)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera i), il primo periodo è sostituito dal seguente: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relative alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, per i fondi immobiliari di *social housing* e per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".

2. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, né immobili posseduti da Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo il del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero".

3. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, è sostituita dalla seguente: "Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono la loro efficacia per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto di conversione».

10.0.10

COLLINA, MARCUCCI, GRANAIOLA, MORGONI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione in materia edilizia)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: "ancorché" è sostituita dalle seguenti: "salvo che"».

10.0.11

FILIPPI, CALEO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le Regioni e le Province Autonome entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adottano disposizioni specifiche per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 a modifica di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444».

10.0.12

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Edilizia residenziale sociale*). - 1. I finanziamenti pubblici finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi sociali sono destinati esclusivamente a interventi edilizi che non comportano consumo di suolo naturale».

Art. 11.**11.1**

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

11.2

ARRIGONI, CROSIO

Al comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «e alle competenti Commissioni parlamentari».

11.3

CAMPANELLA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» *è inserita la seguente frase:* «ed alle commissioni parlamentari competenti».

11.0.1

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.2

CERVellini, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizione in materia di IMU)*

Al decreto-legge 7 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazione sopprimere il comma 9-bis dell'articolo 13».

Art. 12.**12.1**

CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

12.2

PUPPATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici*). – 1. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vengono emanate le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, n. 280.

2. Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare del comma 1-*ter*, le disposizioni sostitutive di cui al comma 1 individuano le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

3. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le regole previgenti».

12.3

RANUCCI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro novanta giorni».

12.4

RANUCCI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

12.7

DALLA ZUANNA

Dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280,» sostituire la parola: «con» con le seguenti: «trova applicazione in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 un».

Conseguentemente dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sostituire le parole: «sono individuate» con: «con il quale si individuano».

12.5

RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280,» sostituire la parola: «con» con le seguenti: «trova applicazione in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 un».

12.6

BONFRISCO

Dopo le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, n. 280», *sostituire la parola:* «con» *con le seguenti:* «trova applicazione in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 un».

12.8

CERVellini, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *inserire le seguenti:* «, sentite le rappresentanze delle piccole e medie imprese interessate,» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le gare indette o tenute fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono riconosciute legittime.».

12.9

GIBINO

Sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.10

RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione» *inserire le seguenti:* «della capacità tecnica ed artistica, dei criteri di sicurezza strutturale ed impiantistica nonché».

Conseguentemente alla fine dell'ultimo capo verso aggiungere le seguenti parole: «in ragione dei criteri di rilevante complessità tecnica ed elevato contenuto tecnologico, individuati dall'articolo 37».

12.11

DALLA ZUANNA

Dopo le parole: «del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione» *inserire le seguenti:* «della capacità tecnica ed artistica, dei criteri di sicurezza strutturale ed impiantistica nonché».

Conseguentemente alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «in ragione dei due criteri (rilevante complessità tecnica ed elevato contenuto tecnologico) individuati dall'articolo 37 sopra richiamato».

12.12

BONFRISCO

Dopo le parole: «del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione» *inserire le seguenti:* «della capacità tecnica ed artistica, dei criteri di sicurezza strutturale ed impiantistica nonché».

Conseguentemente, alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «in ragione dei criteri di rilevante complessità tecnica ed elevato contenuto tecnologico, di cui allo stesso articolo 37».

12.13

DALLA ZUANNA

Dopo le parole: «Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» *sono aggiunte le parole:* «in ragione dei due criteri (rilevante complessità tecnica e dell'elevato contenuto tecnologico) individuati dall'articolo 37 stesso.».

12.14

MATTEOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, sono fatti salvi gli

atti, i provvedimenti adottati, i bandi già pubblicati, nonché i rapporti giuridici posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.».

12.15

ARRIGONI, CROSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, sono fatti salvi gli atti, i provvedimenti adottati, i bandi già pubblicati, nonché i rapporti giuridici posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.».

12.16

TOMASELLI, FILIPPI, CALEO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, sono fatti salvi gli atti, i provvedimenti adottati, i bandi già pubblicati, nonché i rapporti giuridici posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.».

12.17

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, n. 207, è modificato come:

”2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cu-

mulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate''.

1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alla procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

12.18

RANUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti;

«1-bis. L'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, n.207, è modificato come segue:

''2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale-cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.

1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alla procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

12.19

FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all’articolo 357, comma 19, del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: ”tre anni” sono sostituite dalle seguenti: ”cinque anni”».

12.0.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

L’imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2014 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 dicembre 2014, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per

cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 16 giugno 2015 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

12.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

H-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

12.0.3

ZANETTIN, BRUNI, PICCOLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate».

12.0.7

MANCUSO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Adempimenti formali in materia di ipoteca)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma:

''6-bis. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate''».

Art. 13.**13.1**

CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

13.2

CIOFFI, SCIBONA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

13.3

RANUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «la società ha altresì facoltà di deroga» aggiungere le seguenti: «, purché senza intermediazioni.».

13.4

CIOFFI

Sopprimere il comma 4.

13.5

Gianluca ROSSI, CARDINALI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 13 milioni di euro per l'anno 2014. Tali maggiori entrate sono destinate alle finalità di cui al comma 4.».

13.6

ARRIGONI, CROSIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione del grande evento EXPO 2015, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, non si applica all'ente territoriale Regione Lombardia».

13.7

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e alla Regione Lombardia"».

13.0.1

VACCARI, PEZZOPANE, BROGLIA, GUERRA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2014, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196'».

13.0.2

Elena FERRARA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziaria)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette an-

anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in at- tuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

13.0.3

LANIECE, ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8, 10 e 11 del presente de- creto non si applicano alla Valle d'Aosta e alle Province autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

Art. 14.

14.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A valere sui fondi assegnati per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 1° agosto 2002 n. 166, le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere stesse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 aprile 2014

Sottocommissione per i pareri51^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 13,45.*

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando, quanto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), come la disposizione, non riconducibile direttamente all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, appaia suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. In riferimento all'articolo 10, commi 3, 5 e 8, segnala che essi appaiono suscettibili di ledere le competenze degli enti locali in tema di immobili da destinare ad alloggio sociale e di intervento normativo riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Propone, quindi, di esprimere alla Commissione di merito osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

Concorda la Sottocommissione.

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(1336) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(352) DE POLI. – Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici

(913) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria**142^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 7 E CONNESSI
(REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE)*

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede che il seguito della discussione generale sulla riforma costituzionale sia rinviato alle sedute già convocate per la giornata di domani, anche per consentire ai senatori del Movimento 5 Stelle di partecipare a una riunione del Gruppo, che si terrà al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Sottolinea, inoltre, che appare inopportuno accelerare l'*iter* parlamentare, in considerazione delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che lasciano presupporre una maggiore flessibilità sui tempi di esame della riforma costituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel condividere i rilievi del senatore Crimi, sottolinea che non sembrano sussistere ragioni per un'accelerazione del dibattito. Invita, inoltre, a considerare l'opportunità di procedere alle audizioni degli esperti di diritto costituzionale, previste per la prossima settimana, prima dell'adozione del testo base, che sarà proposto dai relatori per il seguito dell'esame.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale alle sedute già convocate domani, per consentire a tutti i senatori di ascoltare i contributi di coloro che sono ancora iscritti a parlare.

La PRESIDENTE precisa che la discussione si è finora svolta in tempi congrui, tali da consentire a tutti i senatori di offrire il proprio prezioso contributo.

Nel corso del dibattito, peraltro, sono emerse molteplici questioni – alcune ampiamente condivise – delle quali, certamente, i relatori terranno conto nelle successive fasi dell'esame.

Come convenuto, ritiene che le audizioni possano svolgersi dopo l'adozione del testo base, senza per questo pregiudicare la possibilità che si svolgano ulteriori audizioni, qualora nel corso del dibattito si manifestasse l'esigenza di approfondimenti su argomenti specifici.

Sarebbe opportuno, quindi, che la discussione generale prosegua nella seduta già convocata per le ore 20,30 e si concluda nella seduta antimeridiana di domani. A tal fine, rivolge un invito ai senatori ancora iscritti a parlare a contenere, per quanto possibile, i tempi del proprio intervento.

In tal modo, già nella seduta pomeridiana di domani, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari – come convenuto – potrebbero pronunciarsi sulle questioni ritenute più qualificanti per la propria parte politica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che a tutti i senatori dovrebbe essere consentito di partecipare alla discussione generale in tempi congrui. Infatti, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine del 25 maggio, precedentemente indicato come data entro la quale il Senato avrebbe dovuto approvare la riforma costituzionale, non appare più tassativo per il Governo. Non sembra, pertanto, necessario affrettare la conclusione del dibattito.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) preannuncia che intende usufruire del tempo previsto dal Regolamento per gli interventi in discussione generale, essendo peraltro l'unico rappresentante del proprio Gruppo in Commissione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver ricordato che lo svolgimento di un ampio dibattito ha offerto importanti contributi e stimoli alla riflessione, ritiene improprio accelerare i tempi dell'esame. Pertanto, auspica che la discussione generale prosegua nella giornata di domani, per consentire ai relatori e a tutti i membri della Commissione di ascoltare gli interventi dei senatori iscritti a parlare.

La senatrice LO MORO (*PD*) critica il tentativo di rimettere in discussione le decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. A suo avviso, le aperture del Presidente del Consiglio dei ministri su una maggiore flessibilità circa i tempi dell'esame parlamentare della riforma costituzionale non devono indurre a rallentare irragionevolmente i lavori della Commissione, che dovrebbero procedere, a suo avviso, secondo le modalità concordate.

Preannuncia, infine, la propria disponibilità a contenere i tempi del proprio intervento in discussione generale.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) concorda sulla opportunità di svolgere le audizioni successivamente all'adozione del testo base, sul

quale potranno pronunciarsi anche gli esperti di diritto costituzionale. Sarebbe superfluo, infatti, acquisire il loro parere su tutti i disegni di legge costituzionale all'esame, dal momento che, dal dibattito finora svolto, sono emerse in modo chiaro sostanziali convergenze su aspetti particolarmente critici e su possibili soluzioni.

La PRESIDENTE, prendendo atto delle richieste avanzate, propone che la discussione generale sui disegni di legge costituzionale n. 7 e connessi prosegua nella seduta già convocata per le ore 8,30 di domani 30 aprile e che si concluda nella seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, che contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà.

L'articolo 1 interviene in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. In particolare, oltre a prevedere l'innalzamento da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata massima del rapporto a tempo determinato, che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione, stabilisce che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo, fatta salva la possibilità, per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti, di stipulare un contratto a tempo determinato. Infine, è fissato ad otto il numero massimo di proroghe, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

Con l'articolo 2, sono introdotte disposizioni volte a semplificare la disciplina in materia di apprendistato. In particolare, è previsto l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e non più per il piano formativo individuale. Inoltre, è soppressa la previsione secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti sia necessariamente condizionata alla conferma in servizio di almeno il 50 per cento dei precedenti apprendisti, al termine del periodo formativo.

L'articolo 3 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea,

indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l'eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l'impiego competenti.

L'articolo 4 reca disposizioni volte alla cosiddetta «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Si dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi di quegli enti. Il risultato dell'interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC. Sono demandate a un successivo decreto interministeriale le modalità per l'avvio della nuova procedura e le relative ipotesi di esclusione. È esteso anche alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trattenere dal certificato di pagamento l'importo dovuto, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni e di contributi di qualunque genere. Si stabilisce, infine, che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti previsti dal presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Provvede, inoltre, ad incrementare le risorse finanziarie destinate a tale finalità, a decorrere dal 2014.

L'articolo 6, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rilevato che gli interventi proposti appaiono coerenti con la necessità e l'urgenza di attuare misure di rilancio dell'occupazione, in particolare giovanile, e di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea che la liberalizzazione dei contratti a termine rischia di ampliare il precariato, peraltro ponendo i lavoratori in una condizione di sudditanza psicologica nei confronti dei datori di lavoro.

Inoltre, le disposizioni del decreto-legge appaiono in contrasto con la direttiva europea 1999/70/CE sui contratti a termine, recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001. Essa, infatti, richiede ragioni obiettive per la stipula di un contratto a termine, o quanto meno per la proroga o il rinnovo, e prevede una clausola di non regresso, al fine di evitare che la disciplina subisca peggioramenti in fase di recepimento.

Anticipando rilievi che intende formulare in sede di espressione del parere di costituzionalità, rileva che le disposizioni in esame, oltre a presentare profili di irragionevolezza, contrastano con gli articoli 2 e 4 della

Costituzione, che tutelano i diritti fondamentali della persona e qualificano il diritto al lavoro come supremo valore sociale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare la complessa disciplina relativa al settore dell'occupazione, che risulta particolarmente importante per lo sviluppo economico del Paese. Sarebbe opportuna, invece, una maggiore ponderazione, come dimostrano anche i conflitti emersi all'interno della maggioranza, durante l'esame in prima lettura, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione. Peraltro, a suo avviso, il ricorso eccessivo allo strumento del contratto di formazione esporrebbe l'Italia a una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, segnala, all'articolo 3, comma 1, l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi.

In riferimento all'articolo 4, commi 2 e 3, rileva che le norme ivi previste affidano ad una fonte di rango secondario il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, al di fuori della procedura e delle relative garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Inoltre, al comma 3, si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con l'articolo 4, senza che queste ultime – nel rispetto del sistema delle fonti – siano espressamente indicate. Reputa, inoltre, opportuno, al comma 2 e, conseguentemente, al secondo periodo del comma 3, che il termine di sessanta giorni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, decorra non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ma dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore dovrebbero più opportunamente essere formulati come condizioni.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che i rilievi proposti dal relatore riguardano questioni riguardanti la redazione dei testi legislativi, con particolare riguardo ai rapporti tra le fonti. Correttamente, pertanto, essi sono stati formulati come osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, composto di cinquantuno articoli, che contiene disposizioni in materia di imposizione fiscale, risparmi ed efficienza della spesa pubblica e pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Nella prospettiva di riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e di rilancio dell'economia, l'articolo 1 prevede, limitatamente all'anno 2014, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono redditi complessivi non superiori a 26.000 euro. In particolare, è riconosciuto agli stessi un credito che non concorre alla formazione del reddito, qualora l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendenti loro spettanti. Il provvedimento in esame dispone, inoltre, la riduzione delle aliquote dell'imposta sulle attività produttive e interviene in materia di redditi di natura finanziaria, modificando i relativi livelli di tassazione.

In materia di contrasto all'evasione fiscale, si prevede che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie poste in essere nel 2013 e nell'anno in corso, al fine di definire, per il 2015, ulteriori misure e interventi volti all'incremento delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Altre disposizioni riguardano la destinazione dei proventi derivanti dalla predetta attività.

In merito alla trasparenza e alla razionalizzazione della spesa pubblica, oltre alla pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla spesa, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è prevista la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi in ogni settore e sono indicate le modalità di determinazione dei relativi obiettivi. Si interviene poi in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e si attribuiscono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i relativi compiti di controllo. Inoltre, sono introdotte misure volte alla riduzione dei costi di ri-

scossione fiscale, di remunerazione dei conti di tesoreria e di provvigioni di collocamento dei titoli di Stato. Sempre in tema di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 13 reca disposizioni finalizzate alla riduzione del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate. In particolare, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 è fissato in 240.000 euro annui. La norma specifica, altresì, che nell'applicazione di tale limite retributivo, le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più amministrazioni o società partecipate devono essere computate in modo cumulativo. Gli articoli da 14 a 16 intervengono ancora in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, relativamente agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, all'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio (prevedendo l'abbassamento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011), nonché alla ridefinizione dell'assetto dei Ministeri. Anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale concorrono al contenimento della spesa pubblica. L'articolo 17 prevede, infatti, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2014, dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nonché la riduzione degli stanziamenti a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Con l'articolo 18 sono soppresse le tariffe postali agevolate per le campagne elettorali e per le comunicazioni relative alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF effettuate dai partiti politici. È prevista anche una riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane attraverso una modifica alla legge n. 56 del 2014. L'articolo 20 prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi da parte delle società partecipate o controllate dallo Stato, nonché degli enti pubblici economici. La suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Con l'articolo 21 si interviene sull'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, relativo ai compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, eliminando la previsione ai sensi della quale la società concessionaria è articolata in una o più sedi nazionali, nonché in sedi regionali. È introdotto un regime transitorio, in base al quale le sedi regionali di RAI S.p.A., nonché quelle delle Province autonome di Trento e di Bolzano, continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile, fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale. Inoltre, è prevista la facoltà, per la predetta società, di cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. L'articolo 22 dispone misure di riduzione delle spese fiscali. In particolare, si interviene in tema di forfetizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuata da aziende agricole ed

è razionalizzata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'articolo 23 prevede che il commissario straordinario per la *spending review* predisponga un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate dalle amministrazioni locali, al fine di individuare misure volte alla riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e infine all'efficientamento della loro gestione. L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 introduce l'obbligo di effettuare indagini di mercato per l'individuazione della soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa, tramite la consultazione di sistemi informatici messi a disposizione dall'Agenzia del demanio. Sono esclusi dalla predetta disposizione i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli istituti penitenziari. Con l'articolo 25 si anticipa al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. L'articolo 26 interviene sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla pubblicazione di avvisi e bandi. Con l'articolo 27, si introduce l'articolo 7-bis nel decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di realizzare un monitoraggio continuo e sistematico dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea. Il successivo articolo 28 dispone che il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni sia effettuato con le risorse trasferite dalle Regioni stesse.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione. Per assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, con l'articolo 32 si provvede a incrementare di 6 miliardi di euro il relativo Fondo. Inoltre, all'articolo 33 si modifica il procedimento attuativo della disposizione che permette anche ai Comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di facilitare il pagamento dei loro debiti. Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari, mentre l'articolo 36 prevede una spesa massima di 250 milioni di euro nell'anno 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'interno nei confronti delle aziende sanitarie locali, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede, altresì, che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie. L'articolo

37 introduce strumenti per favorire la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, prevedendo il ricorso alla garanzia dello Stato per le operazioni di cessione al sistema bancario e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento. L'articolo 38 semplifica gli adempimenti relativi alla cessione dei crediti, mentre l'articolo 39 prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

L'articolo 45 consente la ristrutturazione di parte del debito delle Regioni, mentre l'articolo 46 introduce un contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica. Il successivo articolo 47 disciplina il concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica. L'articolo 48, in tema di edilizia scolastica, prevede per il biennio 2014-2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascun anno.

Infine, gli articoli 49 e 50 recano, rispettivamente, norme in materia di riaccertamento straordinario dei residui passivi e disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 51 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel rilevare la necessità e l'urgenza di assicurare il rilancio dell'economia, nonché di intervenire in materia di revisione della spesa pubblica e di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1464**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 1, si segnala l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi;

– all'articolo 4, ai commi 2 e 3, si rileva che le norme ivi previste affidano ad una fonte di rango secondario il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, al di fuori della procedura e delle relative garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Inoltre, al comma 3, si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con l'articolo 4, senza che queste ultime – nel rispetto del sistema delle fonti – siano espressamente indicate. Si reputa inoltre opportuno, al comma 2 e, conseguentemente, al secondo periodo del comma 3, che il termine di sessanta giorni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, decorra non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ma dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 29 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 8^a e 13^a riunite:

(1413) *Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015: parere favorevole sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti;*

alla 11^a Commissione:

(1464) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.*

Plenaria**108^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. 89)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente PALMA, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente PALMA, alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA informa la Commissione che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

– e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffolla-

mento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di ovviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a «strumentalizzazioni» in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente PALMA conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PALMA comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) *Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) *Michela MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia*

(404) *LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

(1089) MALAN. – *Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso*

– e **petizione n. 547** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il senatore LUMIA (*PD*) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente PALMA, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. – *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(315) BARANI. – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(374) BARANI. – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

– e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente PALMA avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e

non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore LUMIA (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente PALMA ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il

relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente PALMA annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a

ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2^a e 13^a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 54-A**

G/54-A/1/2

AIROLA

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1.

1.1

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

1.2

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. – (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della

commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

MALAN, AMATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definito sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"0a) al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

PALMA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Conseguentemente, alla lettera a) sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 n. 1» con le seguenti: «la pena di cui al terzo comma».

1.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili"».

1.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."».

1.10

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per

l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."».

1.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, AIROLA, PAGLINI, MORRA, NUGNES, SERRA, SIMEONI, MORONESE, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso".».

1.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA, PAGLINI, MORRA, NUGNES, SERRA, SIMEONI, MORONESE, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13

BARANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14

BARANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PAGLINI, MORRA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, con le modalità ivi previste».

1.16

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, MORRA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque», inserire la seguente: «pubblicamente».

1.17

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire le seguenti: «comunicando con più persone».

1.21

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.22

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a chiunque nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.23

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «l'esistenza di» inserire la seguente: «conclamati».

1.24

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» con le seguenti: «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

BARANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o contro l'umanità» aggiungere, in fine, le seguenti: «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

AMATI, MALAN, VALENTINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o crimini di guerra» inserire le seguenti: «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo internet» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

MALAN, AMATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria**215^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice BULGARELLI (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, ribadisce le criticità sul provvedimento già rilevate nel corso della discussione generale e sottolinea come numerose norme

del decreto-legge presentino evidenti lacune relative alla copertura finanziaria che, nel lungo periodo, determineranno un onere che ricadrà sia sullo Stato sia sui cittadini.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra, poi, gli emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 3 trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58. Rileva che risulta, altresì, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI, nel procedere ad un approfondimento di alcuni tra gli emendamenti segnalati dalla relatrice, ritiene che le proposte 1.10, 1.40, 2.2, 2.33, 3.3, 3.19 e 3.33 richiedano necessariamente una relazione tecnica, onde poterne verificare l'impatto sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, in assenza di tale relazione, il parere non potrà che essere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO rileva come l'emendamento 1.22 possa risultare, comunque, compatibile con il meccanismo del tetto di spesa sotteso al testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE sottolinea come, alla luce di tale rassicurazione, possa essere formulato un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, poi, sull'emendamento 3.19, facendo presente che il riferimento al rendiconto di bilancio delle ultime tre annualità degli esercizi finanziari comunali potrebbe avere un impatto positivo sulla finanza pubblica.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) per illustrare, quindi, la portata finanziaria di tale emendamento.

Il PRESIDENTE osserva come la proposta emendativa 3.19 si presti a diverse interpretazioni, così da rendere indispensabile l'acquisizione di una relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commis-

sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3 trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.30, 1.0.3, 1.0.4, 2.5, 2.6, 2.15, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 3.35 e 3.58, 1.10, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.61, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 2.11a, 2.13a, 2.24, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.0.1., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20, 3.29, 3.33, 3.34, 3.36 e 3.37. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.22. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo».

La Commissione approva.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere al Governo e alla maggioranza se il provvedimento in esame presenti dei margini di modifica oppure se vi sia l'intento di approvarlo in via definitiva, considerata anche l'imminenza del termine di decadenza.

Il PRESIDENTE fa presente che, allo stato, il Governo non ha posto la questione di fiducia sul provvedimento, il che impone a questa Commissione di formulare il parere su tutte le proposte emendative presentate in Assemblea, a prescindere dal fatto che esse siano destinate ad essere interamente respinte ovvero sussistano margini di emendabilità.

Successivamente, onde consentire l'istruttoria sulla parte restante delle proposte emendative, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame degli emendamenti mancanti.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti agli articoli 4 e seguenti, osservando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 4.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.200, 16.64, 16.71, 19.1, 19.2, 19.200, 19.201, 19.5, 19.6, 19.8, 19.202, 19.203, 20.1, 20.200, 20.202, 20.3, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9. Segnala che occorre, poi, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 5.11, 5.12, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16.1, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.65, 16.72, 17.2, 17.3, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 19.7, 19.204, 20.201, 20.2, 20.6 e 20.0.200. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 4 e successivi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sulle motivazioni poste a base della segnalazione delle proposte 16.1, 16.55, 16.56 e 16.57.

Il PRESIDENTE osserva come tali emendamenti comportino l'abrogazione totale o parziale dell'articolo 16, riguardante il piano di rientro dal disavanzo finanziario del comune di Roma Capitale. Pertanto, giustamente, la relatrice ha reputato necessario acquisire la relazione tecnica, in via prudenziale, onde escludere le conseguenze negative sul piano finanziario che potrebbero derivare dall'approvazione di tali proposte sui saldi di finanza pubblica.

Successivamente, si sofferma su alcune ulteriori proposte segnalate come suscettibili di un parere contrario, in mancanza di relazione tecnica, e in particolare sugli emendamenti 8.1, 8.2, 16.62 e 20.201: a tale riguardo, nel concordare con la valutazione della relatrice, fa presente che il parere contrario su tutte le proposte sulle quali è richiesta una relazione tecnica risulta ispirato al medesimo criterio prudenziale sopra richiamato e non preclude, in futuro, su proposte di identico tenore, una diversa valutazione, qualora fossero assistite dalla necessaria relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 4 e seguenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 5.4, 7.4, 7.5, 8.200, 16.64, 16.71, 19.1, 19.2, 19.200, 19.201, 19.5, 19.6, 19.8, 19.202, 19.203, 20.1, 20.200, 20.202, 20.3, 20.5, 20.7, 20.8 e 20.9, 4.1, 5.11, 5.12, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16.1, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.65, 16.72, 17.2, 17.3, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 19.7, 19.204, 20.201, 20.2, 20.6 e 20.0.200. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.»

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria**89^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gianni e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Reggi, nonché il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barraciu.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Replica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nelle sedute del 27 marzo e del 1° aprile 2014, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 1° aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro Stefania GIANNINI, la quale si sofferma anzitutto sui quesiti posti in ordine alle tematiche della scuola. In primo luogo, risponde al presidente Marcucci e alla senatrice Montevercchi che avevano chiesto chiarimenti circa i fondi destinati all'edilizia scolastica, precisando che il Ministero si è attivato per assicurare estrema celerità ai finanziamenti già disposti dal cosiddetto «decreto-legge del fare». Sono così ora cantierabili 692 interventi urgenti, per un totale di 150 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni stanziati dal decreto-legge n. 66 del 24 aprile scorso, che sono destinati ad interventi urgenti esecutivi ed immediatamente cantierabili, individuati in base allo scorrimento delle graduatorie del precedente decreto. In totale, sono perciò disponibili 450 milioni di euro, per complessivi circa 1.000 interventi.

L'intero capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone peraltro di 1,2 miliardi, potendo cantierare circa 2.000 interventi. Né va dimenticato che è in corso di programmazione un piano di interventi di piccola manutenzione per ulteriori 450 milioni, da aggiudicare attraverso gare CONSIP. È infine confermata l'istituzione di una unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che sarà seguita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte del sottosegretario Reggi, cui afferiranno ulteriori 2,2 miliardi, derivanti dallo svincolo del patto di stabilità. Ella esprime perciò compiacimento per la tempistica prefigurata dal Ministero, secondo cui a giugno sarà pronta la cantierabilità estesa degli interventi e a settembre saranno conclusi i lavori di manutenzione, con l'evidente eccezione di quelli rivolti a nuovi edifici.

Passando alla tematica del tempo pieno, sollevata dalla senatrice Puglisi, ella riferisce che dall'anno scolastico 2007-2008 le classi di scuola primaria sono diminuite di circa 6.000 unità (da 138.000 a 132.000), a seguito del riordino del primo ciclo. Nonostante detta diminuzione, le classi a tempo pieno sono aumentate a livello nazionale di circa 8.000 unità (da 33.000 a 41.000). Si verificano tuttavia cospicui squilibri a livello territoriale, atteso che il Centro-nord è coperto per il 40 per cento mentre il Sud appena per l'8 per cento. Al riguardo ella evidenzia tuttavia che spesso sono gli enti locali a non poter mettere a disposizione i servizi di base come la mensa e le altre attrezzature necessarie. Pertanto, il Ministero, attraverso i direttori regionali, ha intenzione di svolgere un'attenta valutazione a livello locale per comprendere dove possono essere più utili iniziative di ampliamento del tempo pieno.

Quanto alle scuole dell'infanzia, su cui si sono soffermati la senatrice Rosa Maria Di Giorgi e il senatore Marin, ella riconosce le disparità che si verificano sul territorio. Ricorda tuttavia che non si tratta di un segmento della scuola dell'obbligo, per cui le risorse devono essere concordate annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene perciò, sotto questo profilo, di estremo interesse il disegno di legge n. 1260 attualmente all'esame della Commissione e riferisce che gli organici, nonostante

le riduzioni imposte dal decreto-legge n. 112 del 2008, sono comunque cresciuti e le sezioni sono aumentate di 1.135 unità.

Ella risponde indi al senatore Conte, che aveva chiesto delucidazioni sugli organi collegiali e sul dimensionamento e sulla carenza di figure di responsabilità nei plessi secondari. Nell'affermare che la riforma degli organi collegiali è senz'altro urgente, alla luce dei troppi rinvii operati nel passato, nonché dei rilievi mossi sia dai TAR che dal Consiglio di Stato, ricorda che il dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa è di competenza esclusiva delle Regioni. Il Ministero non ha pertanto più alcun potere, se non quello di stimolare l'interazione con le autonomie territoriali ad esempio in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con particolare riguardo agli organici e all'attività burocratica e amministrativa, tematica sempre sollevata dal senatore Conte oltre che dalla senatrice Blundo, ella concorda sull'ipotesi di un organico funzionale di durata pluriennale, per il quale occorrono tuttavia strumenti legislativi e organizzativi concreti. In particolare, ricorda che l'organico funzionale è stato previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 che dispone peraltro una concertazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Economia. La sua realizzazione non è tuttavia agevole, anche a causa della resistenza del Ministero dell'economia e delle finanze a rinunciare ai poteri di controllo che attualmente la normativa gli riserva. Ritiene pertanto più utile indirizzare l'attenzione alla programmazione realizzabile a normativa vigente.

Circa i dirigenti scolastici, su cui si sono soffermati il presidente Marcucci ed altri senatori, ella pone l'accento sul decreto-legge n. 58, attualmente all'esame della Commissione, osservando tuttavia che il problema è assai più vasto e rischia di investire buona parte del territorio nazionale. Pertanto, al fine di evitare l'esplosione di ulteriori focolai, ella ritiene necessario un provvedimento più ampio che disponga una cornice nazionale risolutiva di tutte le questioni determinate da errori formali dell'Amministrazione.

Passando alla questione degli scatti stipendiali avanzata dal senatore Conte, ella annuncia che è imminente la firma dell'atto di indirizzo necessario per stabilizzare il recupero delle somme già erogate, pur nella consapevolezza che le risorse – pari a 350/360 milioni – saranno prelevate dal Monte per l'offerta formativa (MOF). Al riguardo ella ritiene che non sia la soluzione migliore in quanto, se risolve un problema, ne apre nel contempo un altro. Tuttavia essa appare allo stato l'unica possibile per evitare che a giugno si ripresenti il problema della restituzione di somme già percepite. Guardando in avanti, ella si impegna tuttavia a tentare di dare un segnale di inversione di marcia, pur riconoscendo che sarà difficile riportare il MOF alle cifre originarie.

Quanto ai lavoratori socialmente utili (LSU), su cui hanno chiesto chiarimenti la senatrice Blundo ed altri senatori, ella conferma la linea dell'articolo 2 del decreto-legge n. 58, che risolve l'emergenza attuale relativa ai lavoratori, e ribadisce che i nuovi contratti avranno un mansiona-

rio comprensivo non solo delle pulizie ma anche della piccola manutenzione in un'ottica di riqualificazione del personale.

Tale soluzione non risolve tuttavia, sottolinea, il problema della pulizia nelle scuole, che deve essere affrontato a regime. In questo senso, ella ha avviato una ricognizione, attualmente non ancora disponibile, per comprendere le modalità di utilizzazione del personale onde giungere alla soluzione più ragionevole. Tiene tuttavia a precisare alla senatrice Blundo che le gare CONSIP consentono un dimezzamento della spesa a livello annuo, che passa da 620 milioni a circa 320.

Con riferimento alle domande dei senatori Conte e Josefa Idem sull'inserimento delle scienze motorie nella didattica curricolare, ella conferma anzitutto l'accordo con il CONI per la diffusione della cultura sportiva, che si pone tuttavia in un'ottica extracurricolare. Quanto all'inquadramento nelle scuole di insegnanti qualificati, esso darebbe sicuramente occupazione a un largo segmento di giovani e avrebbe effetti positivi sulla crescita dei ragazzi. Si tratta tuttavia di un progetto oneroso, che il Ministero si riserva di valutare con attenzione.

Dopo aver brevemente accennato alle tematiche dell'integrazione dei bambini stranieri sollevate dal senatore Centinaio, e a quelle della musica, del cyberbullismo e della sicurezza in rete, avanzate dalle senatrici Serra ed Elena Ferrara, su cui rinvia al documento scritto che consegna alla Commissione, si sofferma conclusivamente sui percorsi formativi specifici per il sostegno e per i bisogni educativi speciali (BES), affrontati dai senatori Marin, Conte e Manuela Serra. In proposito dà conto della pluralità di interventi messi in campo dal Ministero e afferma che dei 17.000 nuovi inquadramenti previsti per il prossimo anno, circa 6.500 saranno riservati ai docenti di sostegno. Riferisce tuttavia che dalle famiglie di alunni con disabilità è stata avanzata una pressante richiesta affinché tutta la formazione permanente degli insegnanti sia rivolta ad una integrazione più efficace degli allievi in difficoltà. In tal senso, ella manifesta la propria disponibilità a discutere il problema con grande serietà, anche in un'ottica di integrazione con i corsi di specializzazione presso le università.

Ella passa indi a rispondere ai quesiti posti in tema di università, riferendosi in primo luogo all'articolato intervento del senatore Tocci, il quale aveva anzitutto deplorato una forte diminuzione delle immatricolazioni, che testimonierebbe a suo avviso una crescente disaffezione verso gli studi. Al riguardo, ricorda che in passato le immatricolazioni sono esplose a seguito del riconoscimento dei crediti maturati con l'esperienza acquisita in diversi percorsi. Una volta abolita tale possibilità, il numero di immatricolazioni cosiddette «mature», cioè dai 23 anni in su, è improvvisamente crollato, addirittura del 73 per cento. Gli immatricolati giovani sono invece diminuiti, negli ultimi anni, solo del 6 per cento. Invita perciò a tener conto della disaggregazione del dato, anche se riconosce la necessità di affrontare efficacemente il tema del diritto allo studio e delle connesse borse. Al riguardo, dà conto con soddisfazione della conclusione

della trattativa sul decreto legislativo n. 68 del 2012 e sugli ISEE regionali che, unitamente alla fissazione di una quota pluriennale del Fondo statale a 162 milioni di euro, condurrà al recupero progressivo in tre o quattro anni delle «idoneità senza borsa». Ciò non toglie, prosegue, che sul territorio nazionale si verificano sperequazioni inaccettabili. Ad esempio, in Emilia Romagna la copertura delle borse è totale, mentre in Campania è pari ad appena il 27 per cento. Anche in questo caso, ella ritiene indispensabile un confronto in Conferenza Stato-Regioni e ricorda che l'ipotesi delle borse di mobilità rischia di determinare una nuova migrazione dal Sud al Nord, con conseguente desertificazione culturale al Sud.

Ella condivide poi l'ipotesi di un passaggio dai «punti organico» alla «gestione budgetaria» delle università. A fronte di una sostenibilità economica dimostrata, ritiene infatti che gli atenei debbano poter assumere il personale che ritengono necessario, eliminando il blocco del *turn over*. In questa prospettiva, la valutazione *ex post* e l'assegnazione delle quote premiali dovrebbe tuttavia essere evidentemente rigorosissima. Nel riconoscere che tale impostazione rischia di penalizzare il Sud, dove maggiori sono le difficoltà di reperire fondi propri, assicura comunque il proprio impegno per un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze in questo senso.

Dopo aver confermato al senatore Marin che le politiche per gli studenti sono al centro dell'attenzione del Governo, in quanto fra l'altro costituzionalmente garantite, ella si sofferma sui *test* di accesso alle facoltà di medicina, su cui aveva sollecitato una riflessione il senatore Centinaio. Ferma restando l'esigenza di una selezione basata sulla programmazione del fabbisogno e dell'offerta formativa degli atenei, ella sostiene che le modalità di svolgimento dei test sia discutibile e si impegna ad una riflessione sul modello francese, che prevede un'ammissione generalizzata al primo anno, nel corso del quale gli esami sono tutti teorici e non abbisognano di laboratori.

Passando ai temi della ricerca, sollevati in particolare dalle senatrici Di Giorgi e Blundo, ella richiama il dibattito svoltosi in occasione dell'ultimo riparto dei fondi premiali (atto del Governo n. 85) confermando l'intenzione del Governo di dare maggiore pregnanza alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) piuttosto che a singoli progetti, distinguendo tuttavia le diverse categorie di enti, con particolare riguardo per quelli che operano prevalentemente trasferimento tecnologico.

Soffermandosi infine sul settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), ella risponde al presidente Marcucci che alcuni enti sono stati commissariati a causa di gravi conflittualità interne e conseguenti paralisi. In questi casi, il Ministero ritiene opportuno mantenere il commissariamento fino alle elezioni degli organi previsti dalla legge, anche se appare ineludibile una riforma degli assetti statutari.

Quanto alle altre questioni poste circa tale settore dal medesimo presidente Marcucci, nonché dai senatori Martini e Michela Montevocchi, ella conferma l'assegnazione di cinque milioni di euro, che tuttavia non sono sufficienti a risolvere tutte le criticità.

La stabilizzazione del personale incontra ad esempio forti ostacoli da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, benché le posizioni richieste siano 560, a fronte di oltre 1.400 posti vacanti per i docenti e 270 per il personale amministrativo. Non si tratta dunque di una partita facile.

Circa le risorse disponibili per l'edilizia dei conservatori e delle accademie, ella riferisce che dei quattro milioni complessivamente destinati al settore, il 60 per cento (pari a 2,5 milioni) è destinato all'edilizia, mentre il 10 per cento è finalizzato ad attrezzature ed il 30 per cento rappresenta una quota di garanzia per interventi urgenti. Riconosce perciò l'insufficienza dei finanziamenti disponibili.

Quanto infine alla statizzazione degli istituti pareggiati, ella ne mette in luce l'estrema onerosità, assolutamente fuori portata nelle condizioni attuali, nonché le complessità relative allo stato giuridico del personale. Ritiene pertanto preferibile indirizzare l'attenzione ad una migliore distribuzione fra la formazione di base e quella successiva, con una ripartizione dei costi del personale. A tal fine, si impegna ad un provvedimento di riordino in accordo con il Parlamento che consenta di uscire dall'attuale disordine normativo-gestionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Stefania Giannini per l'amplia e analitica replica svolta e assicura la disponibilità della Commissione tutta a sostegno di temi di carattere trasversale su cui tutti gli schieramenti politici possano lavorare in sintonia. Dichiarata indi conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle 14,40.

Interrogazioni

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00757 della senatrice Montevicchi sulla realizzazione di una portineria all'interno del palazzo che ospita l'Accademia delle belle arti di Bologna. Al riguardo, ella riferisce che presso la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna non risulta formalmente pervenuto, al momento, alcun progetto né alcuna istanza di autorizzazione alla predisposizione di manufatti nell'atrio di ingresso dell'edificio da parte dell'Amministrazione dell'Accademia di belle arti. Anzi, la stessa Soprintendenza ha inviato, a tale proposito, all'Accademia una richiesta di notizie al riguardo, con particolare riferimento alle eventuali esigenze di tutela dei dipendenti che suggeriscono l'intervento e alla reversibilità dello stesso.

Ella coglie poi l'occasione per chiarire, anche a riprova dell'attività svolta sul territorio da parte degli Uffici del Ministero, l'effettiva portata

dell'intervento compiuto precedentemente e nel medesimo ambiente dalla Accademia, volto ad installare una porta di cristallo completamente trasparente, nonché il reale rapporto di collaborazione intercorso tra la locale Soprintendenza e l'Accademia per la corretta realizzazione dell'intervento.

Nel giugno del 2012 infatti la Soprintendenza verificava l'avvio di lavori non autorizzati, consistenti nella posa in opera di due profilati metallici (direttamente infissi sulle pareti laterali dell'ambiente), relativi alla installazione di una vetrata nell'atrio di ingresso dell'Accademia.

Considerata la localizzazione e le modalità di realizzazione, ritenute non compatibili con le esigenze di salvaguardia e conservazione del pregevole ambiente, la stessa Soprintendenza disponeva l'immediata sospensione dell'intervento e la rimozione delle strutture suddette.

Preso atto, tuttavia, delle giustificazioni fornite dall'Amministrazione *pro tempore* dell'Accademia e della disponibilità a predisporre un apposito progetto al fine di soddisfare le esigenze di natura funzionale rappresentate, veniva successivamente esaminata ed autorizzata una proposta di intervento adeguatamente studiata, la cui realizzazione, svolta con l'assidua sorveglianza dei tecnici della Soprintendenza, ha reso possibile la collocazione dell'attuale infisso vetrato; elemento che, per le caratteristiche tipologiche e formali adottate nonché per le modalità di installazione, presenta quei requisiti di leggerezza e contenuta invasività atti a renderne compatibile l'inserimento con le peculiari caratteristiche dell'ambiente interessato.

Ella assicura pertanto che analoga soluzione verrà studiata, se sussistono le condizioni, per l'intervento descritto dalla Senatrice interrogante.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara soddisfatta della risposta, pur rimanendo curiosa di conoscerne gli sviluppi successivi. In particolare si aspetta che siano assunte misure sanzionatorie, sia pure di lieve entità, nei confronti di chi ha proceduto la prima volta ad installazioni non autorizzate.

Indi, il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00604 del senatore Bocchino sull'istituto d'arte del mosaico di Monreale (Palermo), ricordando che ai sensi della normativa vigente le decisioni sull'aggregazione delle istituzioni scolastiche rientrano nei poteri di organizzazione territoriale delle Regioni, così come le misure volte alla razionalizzazione degli edifici scolastici rientrano nelle competenze degli enti locali proprietari.

Con riferimento all'istituto d'arte «Mario D'Aleo» di Monreale, fa dunque presente che, con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale della Regione autonoma siciliana n. 8 del 5 marzo 2013, è stata disposta, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'aggregazione del suddetto istituto con altro istituto superiore del medesimo comune.

L'Assessorato è pervenuto a tale determinazione tenuto conto della circostanza che presso l'istituto «Mario D'Aleo» risultavano iscritti, per l'anno 2013-2014, solo 398 alunni.

Per quanto riguarda la coabitazione forzata con una scuola secondaria di primo grado, egli ribadisce che tali decisioni sono rimesse alle competenze degli enti locali, in base alla disponibilità degli edifici scolastici disponibili sul territorio. Del resto, gli organi di sanità pubblica avevano inibito l'utilizzo dell'edificio precedentemente occupato dall'istituto superiore di primo grado, in quanto inagibile.

Per quanto riguarda, infine, l'intenzione del predetto Assessorato per l'istruzione e la formazione professionale di concludere con il Ministero dei protocolli d'intesa volti a consentire all'istituto in questione di rilasciare la qualifica di operatore delle lavorazioni artistiche, informa che al momento non si ha ancora notizia dell'avvio di tali iniziative.

Il senatore BOCCHINO (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta, in quanto l'istituto d'arte «Mario D'Aleo» di Monreale rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e locale e costituisce l'unico istituto in Italia dove si insegnano le tecniche del mosaico, non a caso situato nel territorio che ospita i più bei mosaici della Sicilia. Si duole pertanto che dal Ministero non sia giunta alcuna indicazione di rispettare la specificità dell'istituto, superando la mera logica dei numeri che determina il dimensionamento della rete scolastica. A suo avviso, in alcuni casi gli accorpamenti non possono infatti essere automatici, ma devono rispettare le peculiarità specifiche.

Raccoglie poi con favore la disponibilità del Sottosegretario a discutere eventuali protocolli d'intesa con l'assessorato locale, ma lamenta che l'occupazione di un'ala del palazzo da parte dell'istituto superiore di primo grado crea forti limitazioni all'istituto d'arte ed in particolare la indisponibilità degli spazi precedentemente dedicati ai laboratori.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il PRESIDENTE comunica anzitutto che i rappresentanti di FLC CGIL, CISL Scuola, auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato delle documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica altresì che gli altri sindacati auditi hanno a loro volta preannunciato l'in-

tenzione di trasmettere documentazioni, che saranno analogamente rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione non appena pervenute.

Prende atto la Commissione.

In discussione generale interviene il presidente MARCUCCI (*PD*), il quale si sofferma in particolare sull'articolo 1, esprimendo apprezzamento per l'azione del Governo che, attraverso la presentazione del decreto-legge, ha assicurato una serena conclusione dell'anno scolastico in Toscana, a vantaggio tanto degli studenti quanto degli operatori interessati. Egli invita tuttavia a svolgere una valutazione complessiva della situazione, che va oltre i confini tracciati dal decreto. Al riguardo, nel ribadire la necessità di un vaglio rigoroso sulla ammissibilità degli emendamenti al decreto, come recentemente richiesto sia dal Presidente della Repubblica che dal Presidente del Senato, osserva che occorre certamente inquadrare il problema da un punto di vista più generale. Se da un lato è infatti positivo avere assicurato la conclusione dell'anno scolastico in corso e il mantenimento in ruolo dei dirigenti scolastici nominati, bisogna anche considerare che i vincitori sono totalmente esenti da qualsiasi responsabilità rispetto alla decisione di annullamento del concorso operata dal Consiglio di Stato, dovuta ad errori procedurali dell'Amministrazione, rispetto ai quali i candidati non avevano alcuna colpa. Né la vicenda toscana è l'unica all'attenzione degli organi giurisdizionali. Situazioni simili sono registrate anche in altre regioni quali la Lombardia, l'Abruzzo e il Molise. In molte circostanze denaro pubblico e impegno di numerosi operatori sono stati dunque vanificati da errori amministrativi successivamente sanzionati dai tribunali, con l'effetto di minare gravemente la credibilità delle istituzioni. Egli invita perciò a considerare, sia pure in diversa sede, l'esigenza di una più ampia riflessione che garantisca il mancato ripetersi di vicende simili in futuro. Quanto alla sede specifica del decreto in discussione, rimarca infatti che l'articolo 1 è molto preciso e si riferisce ad una categoria di personale ben circoscritto. Ogni ampliamento rischia perciò di incorrere nella dichiarazione di inammissibilità per estraneità all'oggetto.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*) conviene che il concorso toscano sia stato mal gestito e che ora occorra rimediare nel modo più ragionevole. Non va tuttavia dimenticato che il decreto interviene su una sentenza della magistratura e che i dirigenti scolastici attualmente in servizio lo sono sulla base di un concorso oggetto di sentenza definitiva di annullamento. La conferma in ruolo degli interessati e la convalida degli atti amministrativi da loro adottati è perciò necessaria dal punto di vista della continuità didattica, ma non può certamente protrarsi a tempo indefinito. La rinnovazione del concorso in tempi troppo estesi rischia infatti di dare luogo ad ulteriore contenzioso se i dirigenti dovessero svolgere il loro incarico per un numero considerevole di anni scolastici. Ritene pertanto necessario ridurre al minimo il periodo di conferma in ruolo, ad esempio fino alla

fine dell'anno scolastico in corso, oltre il quale occorre necessariamente aver rinnovato il concorso, ovvero aver trovato soluzioni alternative.

Conviene la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), a giudizio della quale il decreto lascia spazio a molti dubbi. Pur concordando con il Presidente sul rigore da adottare nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, ritiene infatti che il testo non sia affatto così specifico, ma anzi molto generico e che gli interessi in campo da tutelare siano molteplici.

Concordando perciò con il senatore Bocchino sull'esigenza di rinnovare il concorso in tempi rapidissimi, reputa opportuno aprire un confronto sull'opportunità o meno di fissare per legge le modalità di rinnovazione, introducendo eventuali clausole di tutela per gli interessati.

La senatrice SERRA (*M5S*) condivide a sua volta le perplessità espresse nel dibattito, associandosi alle critiche rispetto ai vizi di forma amministrativa che hanno inficiato così tanti concorsi sul territorio nazionale.

Si augura poi che, in fase emendativa, si riescano a trovare soluzioni efficaci che non determinino nuovi squilibri, ma al contrario una condizione di equità per tutti. Resta comunque a suo avviso indiscutibile l'esigenza di non annullare tutto il progresso ma di guardare oltre e di considerare che i candidati hanno già sostenuto il loro concorso.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario REGGI, il quale condivide molte delle perplessità rappresentate e si fa carico del disagio manifestato nei confronti dell'Amministrazione che ripetutamente ha vanificato l'impegno di tante persone. Ricorda tuttavia che il decreto in esame dà attuazione ad una sentenza del Consiglio di Stato, al quale l'Amministrazione ha inoltre chiesto chiarimenti proprio sulle modalità di rinnovazione del concorso onde costruire la migliore soluzione possibile al problema. Osserva perciò che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzati dal Ministero e si augura che gli emendamenti siano coerenti con il contesto testé delineato.

Del resto, l'applicazione di una sentenza del Consiglio di Stato e la necessità di garantire una serena conclusione dell'anno scolastico in corso lasciava al Ministero margini assai stretti di manovra.

Concorda comunque con il Presidente circa l'esigenza di un percorso parallelo che ponga fine a tutto il progresso e spiani la strada all'applicazione della nuova normativa, che prevede un concorso unico per il ruolo dirigenziale.

Replica altresì la relatrice PUGLISI (*PD*), la quale condivide le osservazioni emerse e ribadisce a sua volta l'assoluta mancanza di responsabilità da parte dei candidati vincitori del concorso rispetto ad errori procedurali operati dall'Amministrazione. Esprime perciò compiacimento per le finalità del decreto, volto ad assicurare la conclusione dell'anno scolastico in Toscana con la conferma in ruolo dei vincitori e la convalida dei loro

atti. Si associa inoltre alla volontà politica dell'intera Commissione di chiudere tutti i contenziosi in atto, sia pure non attraverso sanatorie ma affrontando nel merito le singole questioni, ed esprime soddisfazione per la modifica delle regole da adottarsi in futuro, che dovrebbero scongiurare il rischio di analoghe situazioni di contenzioso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 93

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260
(SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 180 (PRODUZIONE BIOLOGICA ED ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI)

Plenaria**55^a Seduta**

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 174 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 61*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice SAGGESE (*PD*) illustra una proposta di risoluzione favorevole (pubblicata in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta della relatrice di risoluzione favorevole.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014 (n. COM (2014) 175 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 62*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il vice ministro OLIVERO fornisce le ulteriori delucidazioni chieste dalla relatrice Bertuzzi nel corso della seduta del 15 aprile 2014.

Fa presente innanzitutto che l'accantonamento per la riserva di crisi prevista dall'articolo 25 del Regolamento n. 1306 del 2013 rappresenta una novità nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tale riserva ammonta per il bilancio 2014 a 424,5 milioni di euro complessivi a livello europeo.

Precisa inoltre che l'importo di 424,5 milioni di euro deriva dall'applicazione del tasso di rettifica applicato al *budget* per i pagamenti diretti nell'anno 2013.

Sottolinea che, trattandosi di una novità nel nuovo bilancio dell'Unione europea, non è ancora possibile prevedere come tali risorse saranno effettivamente utilizzate dagli Stati membri, ma rappresentano sicuramente una misura importante in caso di crisi per il settore agricolo. Alla fine dell'esercizio finanziario 2014, gli importi della riserva che non saranno stati resi disponibili per misure di crisi saranno rimborsati, in misura proporzionale, come aiuti diretti alle linee di bilancio sulle quali si è operata la riduzione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) chiede se, trattandosi di un fondo europeo, esso venga assegnato sulla base delle richieste ovvero secondo quote distinte per Stato.

Il vice ministro OLIVERO chiarisce che al fondo si attinge in caso di necessità che si verifichino all'interno dei singoli Stati e che quanto non utilizzato viene ulteriormente assegnato secondo il criterio appena esposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire la relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione favorevole (pubblicata in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta della relatrice di risoluzione favorevole.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito dell'audizione informale in Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), svolta il 23 aprile scorso, sono state trasmesse delle documentazioni da parte dei sindacati confederali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Comunica che, sempre

in relazione all'audizione informale sul disegno di legge n. 1328 e sull'atto comunitario n. 180 (produzione biologica e etichettatura prodotti biologici), svoltasi in data odierna, degli organismi rappresentativi coinvolti nelle produzioni biologiche AIAB, FEDERBIO e ACCREDIA, sono state trasmesse delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa inoltre che, ancora in relazione al disegno di legge n. 1328, è stata trasmessa una documentazione via *mail*, da parte dell'Associazione nazionale produttori agricoli (ANPA), anch'essa consultabile nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 174 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 61)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio,

premessi che:

la proposta in titolo riconosce la necessità di conferire alla Commissione europea poteri delegati e ne stabilisce la procedura di adozione al fine di adattare le disposizioni vigenti in materia di caseine e caseinati all'evoluzione della normativa, in particolare nel settore alimentare. Essa adegua inoltre, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alle corrispondenti norme del *Codex Alimentarius*;

essa intende abrogare la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, che prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, e di sostituirla con un testo nuovo;

le ragioni dell'intervento consistono nella necessità di allineare i poteri conferiti alla Commissione europea alla distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra poteri delegati e poteri di esecuzione;

occorre tenere conto degli ulteriori sviluppi della legislazione parallela, in particolare in campo alimentare, con riferimento alla direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari; al regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; al regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; al regolamento (CE) 1332/2008 sugli enzimi alimentari e al regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari;

i prodotti disciplinati dalle direttive in oggetto non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo a quella tra imprese per la preparazione degli alimenti: è quindi opportuno disciplinare la comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei

prodotti finiti e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri analoghi non destinati all'alimentazione umana;

è necessario adeguare i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alimentari a quelli della normativa internazionale per i prodotti alimentari della caseina adottata dal *Codex Alimentarius* del 1995, per effetto della quale il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento. L'armonizzazione con il *Codex* tende ad offrire agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare distorsioni degli scambi;

le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame appaiono pertanto rispondere all'interesse nazionale, evitando difformità tra la normativa europea a quella prevista a livello internazionale e, quindi, assicurando agli operatori dell'Unione europea maggiore competitività sul mercato globale;

un ulteriore effetto è quello di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione, anche dal punto di vista dello scambio di informazioni tra imprese. Ciò avviene peraltro senza alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario ovvero nazionale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 175 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 62)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014,

premesso che:

la proposta in esame fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agli agricoltori in modo da poter istituire per l'anno 2015 una riserva per le crisi nel settore agricolo pari a 433 milioni di euro;

la proposta in esame dà puntuale applicazione al disposto di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 1306/2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, in base ai quali viene istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. L'importo globale della riserva è pari a 2,8 miliardi di euro, frazionati in rate annuali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011) per il periodo di durata del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

nel caso dell'anno 2015, l'importo della riserva ammonterà a 433 milioni di euro a prezzi correnti. Poiché gli importi destinati al finanziamento della PAC per il 2015 rispettano i limiti massimi annuali stabiliti dal Quadro Finanziario Pluriennale, non è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria, che scatterebbe di necessità qualora le previsioni di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese connesse al mercato superassero i limiti stessi. Di conseguenza, la riduzione percentuale dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori, per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno 2014, sarà pari all'1,301951 per cento;

nella fissazione del suddetto tasso si è tenuto conto della possibilità che gli Stati membri eroghino i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti, e della necessità in tal caso di applicare per tutte le domande presentate in un determinato anno il rispettivo tasso di adattamento, a prescindere da quando il pagamento stesso sarà effettivamente erogato all'agricoltore si è considerato altresì che il tasso di adattamento si applica solo ai pagamenti diretti superiori ai

2000 euro, e che la disciplina finanziaria non si applicherà a Bulgaria, Croazia e Romania;

 si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

 nel merito, esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria**80^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(1281) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – *Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI, relatore sui provvedimenti in titolo, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge in materia di riforme costituzionali all'ordine del giorno

della 1^a Commissione permanente. Ricorda quindi che i relatori, così come preannunciato dalla Presidente della Commissione affari costituzionali, dovrebbero presentare un testo base nel corso di questa settimana, presumibilmente nella giornata di domani. Propone, pertanto, alla Commissione di esprimere il parere solo una volta che la Commissione affari costituzionali avrà adottato un testo base.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 29 aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

indi della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI riferisce che, nel corso nell'Ufficio di presidenza della Commissione testé conclusosi e riguardante la programma-

zione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1464, ha proposto nelle sedute della Commissione previste per oggi e domani lo svolgimento, dopo la relazione introduttiva, della discussione generale e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 2 maggio alle ore 9; la Commissione sarà convocata a partire dalle ore 11 di venerdì 2 maggio per l'illustrazione degli emendamenti, che dovrà concludersi entro la serata dello stesso giorno; nella giornata di lunedì 5 maggio l'attività della Commissione sarà incentrata sulla votazione degli emendamenti, fino al conferimento del mandato al relatore, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal pomeriggio di martedì 6 maggio.

Dissentono dalla proposta, a nome di rispettivi Gruppi, i senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*) e CATALFO (*M5S*).

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione a maggioranza approva detto programma.

IN SEDE REFERENTE

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*SCpI*) in via preliminare avverte che il decreto-legge n. 34 costituisce la prima tappa di un più vasto e complessivo progetto di riforma del mercato del lavoro che ha per obiettivo la combinazione del massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza professionale ed economica dei soggetti addetti al lavoro, secondo il modello della cosiddetta *flexsecurity*. Infatti, in una realtà lavorativa caratterizzata da inevitabili passaggi tra posti di lavoro diversi, e in un'epoca di crisi occupazionale, si rende più che mai necessario un sistema che garantisca la sicurezza del reddito e l'assistenza efficace nella ricerca di nuovi posti di lavoro. Tale obiettivo è perseguito, come è noto, dal disegno di legge delega n. 1428, già all'esame della Commissione, che il decreto-legge in esame anticipa sotto alcuni profili. Si tratta di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di sfruttare ogni possibilità delle politiche di assunzione pur in una situazione di crisi economica come quella attuale, che non fornisce certezze sul futuro delle imprese italiane e, in generale, del sistema produttivo globale.

Passando al merito del decreto-legge in esame, il relatore si sofferma soprattutto sulla disciplina del contratto a termine contenuta nell'articolo 1, e su quella relativa all'apprendistato, disposta dall'articolo 2, osservando, tuttavia, che nel progetto di riforma complessivo del mercato del lavoro, non possono essere tralasciati i contratti a tempo indeterminato.

In ordine ai contratti a termine, la nuova disciplina non prevede più il vincolo della motivazione sia per il contratto a tempo determinato – fino a un limite massimo di trentasei mesi – che per le sue proroghe, ridotte durante l'esame alla Camera dei deputati, da otto a cinque. Inoltre viene imposto un limite percentuale massimo – pari al 20 per cento dell'organico stabile – di rapporti di lavoro a termine in ciascuna azienda. A tale riguardo il relatore esprime perplessità, auspicando che la Commissione possa migliorare il testo introducendo una adeguata disciplina del contratto a tempo indeterminato, che meglio si adatterebbe all'incertezza del futuro, a breve e medio termine. Con rammarico sottolinea, quindi, che negli ultimi anni la forma tradizionale di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è diventata sempre più inaccessibile per i giovani, come si evince facilmente dai recenti dati messi a disposizione dal Ministero del lavoro. In sostanza, pur apprezzando il ricorso al contratto a termine come uno strumento di facilitazione per l'assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese, è urgente anche una rivalutazione del contratto a tempo indeterminato – che dovrebbe costituire la forma di assunzione ordinaria – come strumento per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sotto questo profilo, si potrebbe immaginare un primo triennio di contratto a tempo indeterminato, con possibilità di scioglimento condizionato a un costo di separazione proporzionato all'anzianità di servizio.

Esprime perplessità anche sull'applicabilità del limite massimo del 20 per cento di organico agli enti di ricerca, che quasi sempre hanno una struttura e una composizione di organici direttamente correlata ai singoli progetti, i quali, normalmente, già sono a termine. In questo caso, sarebbe opportuno prevedere una esenzione dal suddetto limite del 20 per cento, che aggraverebbe la definizione – già problematica – dei rapporti di lavoro nell'ambito dei suddetti enti.

Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, il relatore sottolinea che la nuova disciplina (articolo 2), come modificata dalla Camera dei deputati, prevede che il contratto scritto contenga, fin dall'inizio, il piano formativo individuale, in «forma sintetica», mentre la disciplina previgente prevedeva un termine di trenta giorni dall'inizio del rapporto per la sua redazione, che doveva essere dettagliatamente compiuta. In ordine alla stabilizzazione degli apprendisti, il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato, che imponeva l'obbligo di stabilizzazione del 30 per cento degli apprendisti nelle aziende con più di dieci dipendenti, da un lato circoscrivendo l'applicazione della norma alle sole imprese con più di trenta dipendenti, dall'altro riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato precedenti in contratti di lavoro ordinario per l'assunzione di nuovi apprendisti. Anche sotto questo profilo il relatore avanza dubbi sulla nuova disciplina, che auspica possa essere migliorata in questo ramo del Parlamento.

L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio relative all'applicabilità dei contratti di lavoro a termine e dei contratti di apprendistato.

L'articolo 3 dispone in materia di iscrizione all'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L'articolo 4 dispone in materia di verifica telematica della regolarità contributiva, introducendo una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richieste alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Infine, l'articolo 5 reca nuove disposizioni in materia di contratti di solidarietà, alla luce del recente caso di crisi aziendale della società Electrolux. In particolare, si prevede a favore del datore di lavoro che stipula tali contratti un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, con riferimento ai soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

La presidente SPILABOTTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BENCINI (*Misto*) chiede chiarimenti al relatore con riferimento al rapporto tra i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 34, e i contratti di somministrazione stipulati tra le aziende e le agenzie interinali.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) precisa che, secondo una giurisprudenza consolidata, la disciplina generale sui contratti di lavoro, anche a tempo determinato, non si applica ai contratti di somministrazione, riconoscendo tuttavia l'esistenza di una lacuna normativa nel testo in esame, che non disciplina questo aspetto della materia.

Il sottosegretario BOBBA sostiene invece la chiarezza normativa del decreto-legge in esame in ordine al rapporto tra i contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro e l'organico della rispettiva azienda, nel quale non rientrano i lavoratori delle agenzie interinali.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore ICHINO (*SCpI*), la senatrice BENCINI (*Misto*) esprime forti perplessità sull'assenza di disciplina nel decreto-legge in oggetto in ordine al rapporto tra i diversi contratti di lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) esprime forti critiche al modello di flessibilità del mercato del lavoro, come definito dalla nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 34. In particolare, rileva che in Italia l'applicazione della flessibilità si è fin qui tradotta in una implementazione del precariato, destinato ad aumentare ulteriormente con la nuova disciplina che, trascurando il principio della sicurezza economica e professionale dei lavoratori, a tutto vantaggio della flessibilità delle imprese, non può realizzare il modello della *flexsecurity*.

Stigmatizza inoltre che ancora una volta il Governo intervenga nella materia del mercato del lavoro attraverso la decretazione d'urgenza che, nel caso di specie, si inserisce nell'ambito del progetto di cui al disegno di legge delega n. 1428, reputando invece necessaria una disciplina organica contenuta in un disegno di legge ordinaria. Infine, osserva che il rilancio dell'occupazione attraverso i contratti di lavoro a termine è in contrasto con la direttiva europea n. 70 del 1999 e il contestuale accordo quadro tra le parti sociali, che avevano imposto un'azione volta a ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato.

La presidente SPILABOTTE comunica alla Commissione che nel frattempo sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali, favorevole sui presupposti di costituzionalità e favorevole con osservazioni sul testo.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si sofferma sulla difformità tra l'impatto mediatico del decreto-legge in esame, che dovrebbe favorire il rilancio dell'occupazione, e la effettiva portata normativa dello stesso, evidenziando una non corrispondenza all'obiettivo dichiarato nel titolo del provvedimento. In particolare, ritiene che l'introduzione del contratto a tempo determinato «acausale» determinerà l'effetto di legalizzare il precariato, rendendo sempre più difficile per le nuove generazioni l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per altro verso, il concetto di flessibilità nel mercato del lavoro, introdotto per lo sviluppo dell'occupazione da Marco Biagi, è stato accentuato al punto da marginalizzare del tutto la sicurezza economica e professionale dei lavoratori. In questo senso, le aziende non aumenteranno le assunzioni, ma saranno legittimate a legalizzare le situazioni di precariato già esistenti. Inoltre, ritiene che la nuova disciplina celi un certo favore per le attività delle agenzie interinali condividendo, al riguardo, le perplessità già espresse dalla senatrice Bencini.

Inoltre la nuova disciplina depauperà i contratti di apprendistato dal punto di vista della stessa formazione che, pure, ne costituisce parte integrante: nel contratto di apprendistato il piano di formazione individuale dovrebbe infatti essere compiutamente predisposto, e non già redatto in forma sintetica, come invece stabilisce il testo in esame.

Esprime infine perplessità sulle disposizioni cosiddette di «semplificazione», sia con riferimento all'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego (articolo 3), sia in ordine alla smaterializzazione del DURC (articolo 4).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) teme che la riforma in questione abbia un esito fallimentare, analogamente alla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge «Fornero») il cui effetto, nel breve termine, è stato unicamente un aumento significativo della disoccupazione. Non crede che il rilancio dell'occupazione possa avvenire attraverso l'incentivazione dei contratti di lavoro a termine, i quali, al di là del limite massimo dei trentasei mesi, possono avere anche una durata di pochi giorni, secondo la di-

screzionalità del datore di lavoro, non essendo previsto un limite minimo a tutela dei lavoratori. In questo modo in Italia il precariato aumenterà ulteriormente, in controtendenza con le linee-guida europee sulla stabilizzazione e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di apprendistato, esprime rilievi critici sulla redazione in forma sintetica del piano formativo individuale, ritenendo necessaria una formulazione chiara e dettagliata al fine di evitare ogni forma di abuso da parte del datore di lavoro e di favorire la componente formativa dell'apprendistato stesso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*), sottolineato il momento drammatico della crisi occupazionale e delle imprese italiane, condivide le perplessità, già espresse da altri esponenti del suo Gruppo, su un rilancio dell'occupazione basato unicamente sull'incentivazione della flessibilità. Del resto, la flessibilità, sul piano europeo, non ha dato i risultati sperati per l'incremento dell'occupazione, al punto che anche recentemente Pervenche Berès, presidente della Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo, nel corso di un incontro con i componenti della Commissione, ha sostenuto la necessità di attuare una disincentivazione della flessibilità e, contestualmente, un rilancio della strategia di sicurezza economica dei lavoratori. Ricorda, al riguardo, che in diversi Paesi dell'Unione europea esiste il cosiddetto «reddito di cittadinanza» che permette anche ai soggetti in difficoltà o che hanno perso il lavoro di avere uno *status* reddituale tale da garantire la dignità sociale, oltreché un minimo di sicurezza economica. In definitiva il decreto-legge in esame contrasta con i principi fondamentali della Carta sociale europea adottata dal Consiglio d'Europa, sottoponendo l'Italia al rischio di pesanti sanzioni sul piano internazionale.

Infine il presidente SACCONI (*NCD*), intervenendo a nome del suo Gruppo, ricorda che il decreto-legge n. 34 deve essere letto in combinato disposto con il disegno di legge delega n. 1428, già all'esame della Commissione, soffermandosi sull'importanza della coniugazione tra i principi di flessibilità e di sicurezza, che costituisce l'obiettivo principale dell'intero progetto di riforma del mercato del lavoro. Tale coniugazione non si realizza solo con l'imposizione di una nuova disciplina della materia, ma anche attraverso una diversa organizzazione del mercato del lavoro, ispirata ai principi di efficienza e trasparenza del progetto disegnato dal compianto Marco Biagi nel suo «Libro Bianco».

L'azione del Governo è volta innanzitutto a superare alcune rigidità del mercato del lavoro che hanno sin qui disincentivato le imprese ad assumere in un momento di aspettative incerte. Si propongono infatti degli strumenti, come i contratti a tempo determinato e i contratti di apprendistato, che possono garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori rispetto a prevalenti forme contrattuali di lavoro come, ad esempio, la collaborazione coordinata e continuativa. Per altro verso, è stato necessario intervenire d'urgenza per superare le rigidità introdotte dalla riforma Fornero che,

a vario titolo, ha ostacolato la propensione ad assumere da parte delle imprese.

Inoltre, gli strumenti previsti dal decreto-legge per incentivare nuove assunzioni si inseriscono nel quadro dell'Expo 2015, che rappresenta un evento straordinario di mobilitazione per tutte le energie produttive del Paese, anche sul piano globale.

Nel merito, rileva che il decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, necessita senz'altro di alcuni aggiustamenti, soprattutto in riferimento alla mancata disciplina sanzionatoria in caso di eccedenza del limite del 20 per cento dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro. Inoltre, con riferimento ai contratti di apprendistato, occorre introdurre norme di salvaguardia per evitare che essi non vengano sopraffatti dai contratti a termine e dai tirocini. Rileva altresì la necessità che l'apprendistato non risulti «atrofizzato» dalla gestione affidata alle regioni, tra le quali esistono forti differenze attuative.

Infine sottolinea la necessità di una revisione complessiva del mercato del lavoro che individui soluzioni idonee per determinare la propensione ad assumere da parte delle imprese.

Nessun altro chiedendo la parola, e dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la presidente SPILABOTTE dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali del 23 aprile scorso, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

La presidente SPILABOTTE comunica che, in considerazione di vari impegni dei Gruppi parlamentari, la seduta odierna già prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea non avrà più luogo. Restano invece confermate le sedute già convocate per la giornata di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria

115^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(344) DE POLI. – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

(359) RANUCCI. – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(1009) Venera PADUA ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

(1073) Magda Angela ZANONI. – *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

– **e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, accedendo ad una richiesta avanzata dai relatori, propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo unificato adottato dalla Commissione, alle ore 12 di giovedì 15 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(352) *DE POLI*. – *Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici*

(913) *Manuela GRANAIOLA ed altri*. – *Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

La PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo unificato adottato dalla Commissione, alle ore 12 di lunedì 12 maggio.

La Commissione conviene.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), pur ritenendo che il testo unificato adottato dalla Commissione rappresenti un'ottima base per il prosieguo dell'esame, preannuncia che alcuni aspetti formeranno oggetto di proposte emendative: al comma 4 dell'articolo 1 sarebbe preferibile sopprimere la disposizione concernente l'informazione sulle procedure di conservazione del sangue a fini di autotrapianto; al comma 2 dell'articolo 2 andrebbe soppressa la previsione, formulata in termini eccessivamente stringenti, relativa al numero massimo di banche del sangue; il comma 3 dell'articolo 2 andrebbe riformulato nel senso di prevedere la necessità di un'intesa tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome ai fini dell'attivazione delle rete di punti nascita dedicati alla raccolta del sangue da cordone ombelicale; sarebbe da valutare l'opportunità di una soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che appare pleonastico; occorrerebbe infine rendere più chiara la formulazione del comma 5 dell'articolo 3, in tema di campagne informative sull'uso autologo delle cellule staminali da sangue nel cordone ombelicale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per il pregevole lavoro svolto in sede di predisposizione del testo unificato, si associa alle proposte di modifica prospettate dalla senatrice Granaiola. A suo avviso occorrerebbe prestare particolare attenzione al tema dell'informazione sull'uso autologo, anche recependo le indicazioni in tema di *counselling* contenute nell'ordinanza ministeriale del 2009 in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) fa proprie le considerazioni circa l'importanza delle campagne informative, facendo presente che, in base alla propria esperienza personale, sussiste in materia un certo disorientamento dell'opinione pubblica, derivante dalla scarsa conoscenza della normativa di riferimento.

Il senatore ROMANO (*PI*) esprime l'avviso che la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 1 debba essere soppressa o almeno formulata in maniera maggiormente perspicua.

La senatrice PADUA (*PD*) paventa che la disposizione concernente la copertura finanziaria del provvedimento, recata dal comma 3 dell'articolo 4, possa risultare problematica.

La PRESIDENTE, la senatrice SILVESTRO (*PD*) e il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) si associano alla preoccupazione appena espressa, auspicando in proposito un approfondimento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DALLA ZUANNA (*SCpI*), nel fare presente che le proposte emendative prospettate saranno valutate con la massima attenzione, precisa che la disposizione concernente la copertura finanziaria è stata mutuata da uno dei disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che al termine della seduta avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 29 aprile 2014

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARAN

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 29 aprile 2014

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*NCD*), e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Martedì 29 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
LO MORO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

